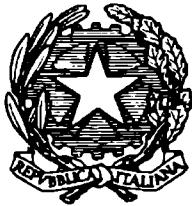


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 febbraio 2000

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 31. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Immigrazione e condizione dello straniero - Collegamento con gli obblighi e gli scopi derivanti dai trattati istitutivi della comunità europea - Indefettibilità della disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari - Inammissibilità della richiesta referendaria.**

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Pag. 7

N. 32. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie - Omogeneità delle disposizioni oggetto della richiesta referendaria - Ammissibilità.**

– Legge 3 giugno 1999, n. 157, artt. 1, 2 e 3 » 11

N. 33. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Elezione della Camera dei deputati - Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi - Natura non propositiva del conflitto - Inesistenza di impedimenti costituzionali - Ammissibilità della richiesta referendaria.**

– D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle successive modificazioni apportate dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 » 13

N. 34. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Elezione del Consiglio superiore della magistratura - Abrogazione del sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte - Chiarezza del quesito e degli effetti della proposta abrogazione - Ammissibilità della richiesta referendaria.**

– Legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo risultante dalle successive modificazioni apportate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695, dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1, dalla legge 22 novembre 1985, n. 655 e dalla legge 12 aprile 1990, n. 74 » 22

N. 35. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Guardia di Finanza - Abolizione del carattere militare del Corpo - Inidoneità del quesito a conseguire l'obiettivo proposto - Inammissibilità della richiesta referendaria.**

– Legge 23 aprile 1959, n. 189; cod. pen. mil. pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), art. 2 » 26

N. 36. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Sistema assicurativo - Abrogazione della gestione in esclusiva da parte dell'INAIL - Inidoneità del quesito a conseguire l'obiettivo preannunciato - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 8, comma 3 Pag. 31

N. 37. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Ordinamento giudiziario - Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti - Portata oggettiva del quesito - Inesistenza di limiti costituzionali - Ammissibilità della richiesta referendaria.

– R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, art. 190, comma 2, art. 191, art. 192, sesto comma, art. 198 » 35

N. 38. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Responsabilità civile diretta dei magistrati - Abrogazione di norme contrarie - Carattere propositivo e mancanza di chiarezza del quesito - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 13 aprile 1988, n. 117 » 39

N. 39. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Collocamento al lavoro - Liberalizzazione - Disomogeneità delle disposizioni oggetto del quesito - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 10 » 43

N. 40. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Sistema dei termini processuali - Abrogazione parziale - Carattere non meramente abrogativo del *referendum* - Disomogeneità e intrinseca contraddittorietà del quesito - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Cod. proc. civ. (r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443), artt. 152, 153 e 154; cod. proc. pen. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), artt. 173 e 175 » 47

N. 41. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Contratti di lavoro a tempo determinato - Liberalizzazione - Contrasto con obblighi nascenti da direttiva comunitaria - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 18 aprile 1962, n. 230; d.l. 3 dicembre 1977, n. 876 (convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18); legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 come sostituito dall'art. 9-bis del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 » 50

N. 42. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.**Referendum abrogativo - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico - Collegamento con principi costituzionali inderogabili - Inammissibilità della richiesta referendaria.**

- D.Lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804 Pag. 56

N. 43. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.**Referendum abrogativo - Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie - Libertà di scegliere tra Servizio e assistenza privata - Inidoneità della richiesta ad incorporare il quesito referendario prefigurato dai proponenti - Impossibilità di corretta espressione del voto da parte degli elettori - Inammissibilità della richiesta referendaria.**- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63, commi 2 e 3; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9.
- Costituzione, art. 75 » 59

N. 44. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.**Referendum abrogativo - Magistratura - Possibilità di accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura - Omogeneità e chiarezza del quesito - Ammissibilità della richiesta referendaria.**- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, commi 2 e 3 (come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97).
- Costituzione, art. 75 » 63

N. 45. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.**Referendum abrogativo - Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time): Abolizione dei vincoli - Direttiva comunitaria in materia di lavoro parziale - Carattere di parziale e anticipata conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi posti dalla direttiva rivestito dalle norme sottoposte a richiesta referendaria - Impossibilità di rimuovere tali norme pena la violazione dell'obbligo fatto agli Stati membri dell'Unione europea di leale cooperazione e l'insorgenza di una responsabilità dello Stato italiano - Inammissibilità della richiesta referendaria.**- D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), art. 5 e successive modificazioni.
- Costituzione, art. 75 » 65

N. 46. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.**Referendum abrogativo - Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti: Abolizione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro - Formulazione univoca e chiara del quesito che investe una disciplina unitaria - Carattere abrogativo e non «manipolativo» del quesito - Non appartenenza delle norme oggetto della richiesta referendaria alla categoria delle norme «a contenuto costituzionalmente vincolato» - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.**- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).
- Costituzione, art. 75 » 69

N. 47. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Associazione (diritto di) - Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione - Omogeneità del quesito che investe un autonomo e definito sistema normativo - Chiarezza dell'intendimento abrogativo - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 4 giugno 1973, n. 311.

– Costituzione, art. 75 Pag. 73

N. 48. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Previdenza e assistenza sociale - Richiesta di abrogazione del c.d. «regime transitorio» delle pensioni di anzianità, con finalità di immediata operatività del regime generale - Nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1998 - Mancata considerazione della modifica intervenuta - Inefficacia del quesito referendario rispetto alla normativa vigente nella materia - Carenza di un effettivo contenuto abrogativo della proposta - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 » 76

N. 49. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Lavoro (tutela del) - Lavoro a domicilio - Proposta referendaria volta ad abrogare l'intera disciplina sulla materia - Disciplina speciale quale specifica e diretta attuazione della tutela costituzionale - Doverosità di tutela non generica e indistinta - Conseguenze - Riconosciuta possibilità di modificare o sostituire la disciplina speciale - Impossibilità di eliminare la disciplina stessa, con effetto abolitivo della tutela precedentemente concessa - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

– Costituzione, art. 35 » 80

N. 50. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Processo penale - Disciplina dei termini della custodia cautelare - Richiesta referendaria volta alla radicale e complessiva sostituzione della disciplina vigente attraverso la c.d. tecnica del ritaglio - Quesito privo di natura abrogativa, espressivo di potestà legislativa in positivo - Difetto del carattere di omogeneità - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, artt. 303, commi 1, 2, 3 e 4, e 304, comma 6.

– Costituzione, art. 75 » 86

N. 51. Sentenza 3-7 febbraio 2000.

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Ritenuta alla fonte - Richiesta di abolizione - Limite della materia tributaria - Include anche le disposizioni che attengono al momento accertativo ed a quello attuativo della fattispecie impositiva - Precedenti analoghe richieste referendarie - Inammissibilità - Conferma - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; legge 27 dicembre 1997, n. 449.

– Costituzione, art. 75, secondo comma » 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 31

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Immigrazione e condizione dello straniero - Collegamento con gli obblighi e gli scopi derivanti dai trattati istitutivi della comunità europea - Indefettibilità della disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari - Inammissibilità della richiesta referendaria.**

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; giudizio iscritto al n. 113 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Mario Salerni per le associazioni «Progetto Diritti», «Servizio legale immigrati», «Lunaria» e «Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia».

Ritenuto in fatto

Il 13 maggio 1999 quattro cittadini italiani depositavano presso la cancelleria della Corte di cassazione la richiesta di *referendum* popolare volta a ottenere l'abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), proponendo il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»?».

L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),

esaminata tale richiesta, ne dichiarava la legittimità con ordinanza del 13 dicembre 1999, assegnandole il numero identificativo «1», per distinguerla dalle altre congiuntamente presentate, e stabiliva altresì che il *referendum* fosse così denominato: «Immigrazione e condizione dello straniero».

L'ordinanza dichiarativa della legittimità della richiesta referendaria perveniva alla cancelleria della Corte costituzionale lo stesso 13 dicembre, e il 7 gennaio 2000 presentavano memoria le associazioni «Progetto diritti», «Servizio legale immigrati», il «Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia» e l'associazione «Lunaria», chiedendo di intervenire nel procedimento e pronunciandosi per l'inammissibilità.

La Corte si riuniva quindi in camera di consiglio, per il giudizio di ammissibilità, il 13 gennaio 2000.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a valutare — ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e dell'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 — l'ammissibilità della richiesta di *referendum* popolare avente a oggetto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1998, n. 191, serie ordinaria.

Emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il predetto testo unico presenta chiara natura innovativa, come risulta dal tenore del citato art. 47, comma 1, che abilita il Governo a riunire e coordinare fra loro le disposizioni in materia, «con le modifiche a tal fine necessarie». E infatti il decreto legislativo n. 286 ha innovato le norme previgenti, disponendo fra l'altro ulteriori abrogazioni rispetto a quelle di cui all'art. 46 della legge n. 40 del 1998.

2. — Questa Corte deve preliminarmente sciogliere la riserva sulla ritualità, in questo procedimento, della memoria depositata da soggetti diversi dai presentatori del *referendum* e della sua illustrazione in camera di consiglio. In proposito è necessario ricordare le regole sul controllo di ammissibilità del *referendum* abrogativo e la prassi formatasi a tal riguardo.

Secondo l'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il controllo rimesso alla Corte costituzionale (art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1) costituisce la fase del procedimento referendario che segue l'ordinanza dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, al quale compete di decidere sulla legittimità della richiesta. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale fissa la data della camera di consiglio, di cui è data comunicazione d'ufficio ai delegati o presentatori della richiesta di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali possono presentare memorie non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione.

Dalla disciplina così richiamata risulta che:

il procedimento di fronte alla Corte costituzionale si attiva automaticamente e del tutto indipendentemente dall'interesse di soggetti esterni, quale mera conseguenza della comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale;

non esistono domande giudiziali su cui la Corte debba provvedere; la legge riconosce espressamente a delegati, presentatori o Governo il potere di depositare memorie che entrano a far parte degli atti del procedimento;

a differenza di quanto disposto nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, nei quali è ammessa la costituzione di parti, nulla di ciò è previsto nel procedimento di controllo sull'ammissibilità del *referendum* perché il deposito di memorie non fa assumere la posizione di parte;

nulla infine la legge dice circa il potere d'illustrare, oralmente, il contenuto delle memorie di fronte alla Corte costituzionale convocata per la decisione.

A partire dal giudizio di ammissibilità deciso con la sentenza n. 16 del 1978, questa Corte, riunita in camera di consiglio per la decisione, ha tuttavia ammesso gli avvocati — rappresentanti dei delegati o dei presentatori o del Presidente del Consiglio — a illustrare le memorie, instaurando una prassi non prevista dalla legge e quindi, di per sé, non obbligatoria, sebbene conforme all'esigenza di dare accesso ad ulteriori argomentazioni rilevanti ai fini del decidere.

Ciò ha potuto aver luogo, poiché la Corte ha ritenuto che il silenzio serbato dalla legge non valesse divieto circa la possibilità di disporre l'audizione dei presentatori di memorie, pur avendo riconosciuto (sin dalla sentenza n. 10 del 1972) che il citato art. 33 della legge n. 352 garantisce «le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio».

Questa Corte ha costantemente escluso il diritto dei soggetti diversi da quelli menzionati nell'art. 33 a prendere parte al procedimento di controllo dell'ammissibilità del *referendum* tramite la presentazione di memorie scritte e la loro illustrazione orale, negando, per le caratteristiche di esso e la natura della pronuncia cui è preordinato, la configurabilità di un diritto di intervento «di parte» (sentenze nn. 38 e 32 del 1997; 37, 33 e 32 del 1993; 47 del 1991; 64 e 63 del 1990; 28 del 1987; 27 del 1981; 10 del 1972). Il che non esclude, peraltro, che nel medesimo ordine di considerazioni — che ha indotto la Corte a permettere ai delegati o presentatori della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio dei Ministri l'illustrazione dei loro scritti — si possa consentire altresì l'ingresso di memorie provenienti da altri soggetti senza che costoro assumano la posizione di parti intervenienti e che se ne possa ammettere l'illustrazione, in limine alla decisione in camera di consiglio, come avviene per le memorie depositate dai soggetti indicati dalla legge, purché non si pregiudichi lo svolgimento del controllo di ammissibilità che deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. Ciò per assicurare l'opportunità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti, ai fini del decidere, in un procedimento, come quello in questione, teso a far valere i limiti obiettivi di ammissibilità del *referendum* risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su posizioni soggettive di parte.

Nel caso di specie, non vi è ragione per escludere l'ammissione delle memorie depositate dai soggetti prima menzionati e la loro illustrazione in camera di consiglio.

3. — La richiesta è inammissibile per i motivi che si espongono.

Il testo unico sull'immigrazione costituisce un *corpus* composito che include norme di natura e contenuto diversi, poiché raccoglie disposizioni di principio (artt. 1-3), una normativa organica sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, sul controllo alle frontiere e sull'espulsione, sulla partecipazione alla vita pubblica e l'integrazione degli immigrati (artt. 4-11, 34-42, 45 e 46), norme incriminatrici e processuali (rispettivamente art. 12 e artt. 13-17), previsioni di carattere umanitario (artt. 18-20, 28-33), sul diritto al lavoro (artt. 21-27), sui diritti civili (artt. 43 e 44) e, infine, norme di coordinamento e transitorie (artt. 47-49).

Di precipuo interesse, ai fini del presente giudizio, è il titolo II che concerne l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato e che disciplina:

le condizioni in base alle quali lo straniero extracomunitario è ammesso in Italia;

quelle per cui può soggiornarvi, anche a tempo indeterminato;

il tipo di controlli cui è tenuta la polizia di frontiera;

le condizioni per l'irrogazione, l'esecuzione e l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento o di espulsione;

le sanzioni penali da irrogare a chi illecitamente introduca o favorisca la permanenza di extracomunitari nel nostro Paese.

Per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 47 del decreto legislativo n. 286 del 1998, le norme di cui sopra sono le uniche che, attualmente, regolano la materia, sì che — nell'ipotesi di abrogazione referendaria — verrebbe meno, da un lato, la disciplina circa l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e, dall'altro, si determinerebbe una lacuna per quanto concerne le sanzioni penali a carico di coloro che sfruttano il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Occorre ricordare che il Trattato di Roma, ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di recente modificato dal Trattato di Amsterdam (ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209), stabilisce che gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti da esso ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della comunità. Gli Stati membri hanno altresì l'obbligo di adempiere i compiti comunitari e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato (art. 10 nel testo consolidato). E tra gli scopi fondamentali della comunità rientra in particolare, sulla base delle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, quello di regolare in modo uniforme l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari (Trattato di Roma, come modificato, artt. 61 e 63).

Vincoli altrettanto significativi si rinvencono nel Trattato di Maastricht, istitutivo dell'Unione europea, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre 1992, n. 454, anch'esso modificato dal Trattato di Amsterdam. Tra i suoi fini vi è quello di conservare e sviluppare l'Unione «quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima», nonché la repressione del razzismo e della xenofobia (rispettivamente, artt. 2, comma 1, quarto periodo, e 29 del Trattato).

Già da questo esame preliminare risulta in maniera incontrovertibile che i Trattati assicurano la piena libertà nell'attraversamento delle frontiere interne dell'Unione e, per converso, richiedono efficaci controlli alle frontiere

esterne, anche al fine di prevenire e combattere la criminalità (artt. 61 e 63 del citato Trattato di Roma). Si da apparire evidente che la materia dell'ingresso e del soggiorno degli extracomunitari non potrebbe restare priva di disciplina e, soprattutto, carente di strumenti adeguati per assolvere gli obblighi imposti dai Trattati.

4. — Bisogna inoltre osservare — ed è un punto essenziale — che gli artt. 1 e 2 del Trattato di Amsterdam hanno sottratto la materia dell'immigrazione e dei visti d'ingresso alla mera cooperazione intergovernativa, elevandola a oggetto di politica e di normazione comuni. Tali norme prevedono in particolare che, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio adotti norme per garantire uniformità in materia di controllo dell'attraversamento delle frontiere esterne, di asilo e immigrazione (art. 61 del Trattato di Roma, come modificato da quello di Amsterdam). Ed è ancora da rilevare che l'art. 63, comma 2, dello stesso Trattato stabilisce che i singoli Stati possono disciplinare le suddette materie, ma soltanto attraverso norme compatibili con il Trattato e con gli accordi internazionali.

Fra questi ultimi rientra il cosiddetto «*Acquis* di Schengen», che ricomprende convenzioni, protocolli e dichiarazioni immediatamente applicabili ai tredici Paesi membri dell'Unione per effetto del protocollo B, artt. 1 e 2, del Trattato di Amsterdam. In base all'*Acquis* i singoli Stati aderenti hanno assunto numerosi obblighi in materia di controlli al passaggio delle frontiere interne, di transito dei cittadini extracomunitari che si rechino in altro Paese contraente o di attraversamento delle frontiere esterne e, infine, in tema di sanzioni penali nei confronti di chi favorisca l'immigrazione clandestina.

Sebbene l'art. 2, comma 2, del Protocollo sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam, riservi al Consiglio il compito di determinare, fondandosi sulle «pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'*Acquis* di Schengen», non v'è dubbio che gli artt. 5, 6 e 27 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen costituiscano espressione di un preciso indirizzo normativo, rigidamente vincolante, al quale il nostro legislatore non potrebbe sottrarsi.

I Trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno, dunque, inteso armonizzare le normative nazionali, assicurando libertà di circolazione all'interno dell'Unione, rigore nel controllo degli accessi dalle frontiere esterne, lotta all'immigrazione clandestina, scambio tra i Paesi membri di dati e informazioni attinenti al fenomeno immigratorio.

In questo quadro normativo l'eventuale abrogazione dell'intero testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 — in alcune disposizioni del quale si riflettono valori fondamentali della nostra Carta costituzionale — renderebbe inadempiente l'Italia agli obblighi derivanti dagli artt. 2, 5, 6, 18, 23 e 27 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e quindi dal Trattato di Amsterdam. E in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, non si può svolgere *referendum* abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e anche sulle altre disposizioni normative che producono effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività di tali leggi tanto da ritenersi implicita nel sistema la preclusione, si deve dichiarare inammissibile la presente richiesta referendaria (sentenze nn. 27 del 1997; 63 del 1990; 25 del 1987; 30 e 31 del 1981).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 32

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie - Omogeneità delle disposizioni oggetto della richiesta referendaria - Ammissibilità.

– Legge 3 giugno 1999, n. 157, artt. 1, 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», limitatamente agli articoli 1, 2 e 3; giudizio iscritto al n. 114 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi a legge le richieste;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Daniele Capezzone e altri e Gianfranco Fini e altri.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, esaminate due richieste di *referendum* popolare — presentate, rispettivamente, il 9 settembre 1999 da Gianfranco Fini e altri ventidue cittadini elettori e il 28 settembre 1999 da Rita Bernardini e altri sette cittadini elettori — concernenti l'abrogazione parziale della legge 3 giugno 1999, n. 157, ha verificato la regolarità delle richieste e, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, ne ha dichiarato la legittimità, disponendone la concentrazione e stabilendo la seguente denominazione del *referendum*: «Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie: Abrogazione».

Le richieste di *referendum* hanno per oggetto il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157 recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», limitatamente agli articoli 1, 2 e 3?».

2. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai presentatori delle richieste di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

3. — Nell'imminenza della camera di consiglio i presentatori delle due richieste di *referendum* hanno depositato due memorie, di identico contenuto, sostenendo che il quesito referendario si presenta chiaro e omogeneo, corrispondente all'effetto abrogativo che ne deriverebbe in caso di esito positivo della consultazione: eliminare i rimborsi pubblici per le spese elettorali e referendarie dei movimenti e partiti politici, sì che essi sostengano le spese solo con mezzi propri o giovandosi di erogazioni liberali private. I presentatori sottolineano inoltre che l'oggetto del quesito è completo e unitario, e che nessuna incidenza possono avere i rinvii ad altre fonti normative contenuti nell'art. 2 della legge n. 157 del 1999, trattandosi di mere disposizioni di richiamo destinate a rimanere inoperanti una volta abrogato l'istituto del rimborso stesso. Del resto, rilevano le memorie, norme analoghe di contribuzione pubblica ai partiti politici sono state già oggetto in passato di due richieste referendarie, entrambe dichiarate ammissibili (sentenze nn. 16 del 1978 e 30 del 1993); nessuna preclusione all'ammissibilità del *referendum* sussiste dunque, concludono i presentatori.

4. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato ascoltato, in rappresentanza dei presentatori, l'avvocato Achille Chiappetti che ha ribadito gli argomenti a favore dell'ammissibilità delle richieste referendarie.

Considerato in diritto

Le richieste di *referendum* abrogativo oggetto di esame sono dirette all'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici). Le disposizioni indicate (artt. 1 e 2) contengono la disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché del rimborso delle spese sostenute dai comitati promotori di *referendum* abrogativi e prescrivono (art. 3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla promozione della partecipazione politica delle donne. La restante parte della legge, non sottoposta alle richieste di *referendum* abrogativo, contiene la previsione di agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, nonché norme transitorie per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2, e relative norme di copertura finanziaria.

Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 costituiscono dunque un corpo normativo omogeneo, all'interno della legge che li contiene, e si prestano quindi a essere investite dalle richieste di *referendum* abrogativo parziale, la cui ammissibilità risulta dall'inesistenza di limiti e impedimenti costituzionali — derivanti esplicitamente dall'art. 75 della Costituzione o implicitamente dal sistema costituzionale di cui esso fa parte — invocabili nella specie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 33

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Elezione della Camera dei deputati - Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi - Natura non propositiva del conflitto - Inesistenza di impedimenti costituzionali - Ammissibilità della richiesta referendaria.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle successive modificazioni apportate dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di *referendum* popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati), e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: «La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.»; comma 4, limitatamente alle parole: «in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti», nonché alla parola: «83»;

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonché alle parole: « comma 1» e n. 2): «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.»;

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «o liste di candidati» e alle parole: «o le liste medesime nelle singole circoscrizioni»; comma 2, limitatamente alle parole: «le loro liste con»; comma 3, limitatamente alle parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste.»;

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste» e secondo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati»;

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: «i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito

della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»; comma 2, limitatamente alle parole: «, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore»;

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: «Le liste dei candidati o»; comma 2, limitatamente alle parole: «le liste dei candidati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonché alle parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»; comma 3, limitatamente alle parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,»; comma 5, limitatamente alle parole: «di lista», nonché alle parole: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.»; comma 6, limitatamente alle parole: «più di una lista di candidati né»; comma 7, limitatamente alle parole: «della lista dei candidati o», nonché alle parole: «la lista o»; e comma 8: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.»;

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati presentata», nonché alle parole: «e a ciascuna lista»;

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; n. 1), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 3), limitatamente alle parole: «e le liste» e alle parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi»; n. 4), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 5), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 6): «cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione»; comma 2, limitatamente alle parole: «e di ciascuna lista» e alle parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista»; comma 3, limitatamente alle parole: «e delle liste contestate o modificate»;

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste o» e alle parole: «e di lista»;

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: «e delle liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste», nonché alle parole: «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni»; n. 3), limitatamente alle parole: «di lista e»; n. 4), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 5), limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: «e all'art. 20», nonché alle parole: «o della lista»; ultimo comma, limitatamente alle parole: «e di lista», alle parole: «e delle liste dei candidati», alle parole: «e di lista», nonché alle parole: «e delle liste»;

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: «e di ogni lista di candidati»;

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione», e n. 6), limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: «, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione», alla parola: «, C», alle parole: «e di tutte le liste», nonché alle parole: «nella circoscrizione»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» e alle parole: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.»;

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste»;

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 7, limitatamente alle parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché»;

Articolo 45, comma 8: «Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: «delle liste e» e alle parole: «o della circoscrizione»;

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: «di lista e»;

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: «rispettive», nonché alle parole: «per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonché alle parole: «e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta»; comma 6: «Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 59, limitatamente alle parole: «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.» e alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati» e n. 3), limitatamente alla parola: «rispettive»;

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»; comma 3: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.»; comma 3-bis: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.»; comma 7, limitatamente alle parole: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «dei voti di lista e»; comma 2, limitatamente alle parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

Articolo 72, comma 2: «Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»; comma 2, limitatamente alle parole: «alle liste o»;

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): «determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da cia-

scuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;»; al n. 4), limitatamente alle parole: «collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista», nonché alle parole: «In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento» e al n. 5): «comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»;

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 6, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,», alle parole: «spettanti alla lista», nonché alle parole: «, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.»;

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: «nella lista», nonché alle parole: «di lista»; comma 5: «Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.»;

giudizio iscritto al n. 115 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 — integrata da quella del 21 dicembre 1999 — con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle disposizioni di legge le richieste suindicate, disponendone la concentrazione;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Federico Sorrentino per i presentatori Segni Mariotto, Fini Gianfranco e Calderisi Giuseppe, e l'avvocato Giuseppe Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano, De Lucia Michele e Stanzani Sergio.

Ritenuto in fatto

1. — In data 30 aprile 1999, dieci cittadini italiani, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella cancelleria della Corte suprema di cassazione l'intento di promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di *referendum* popolare abrogativo di articoli o parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1999.

In data 28 settembre 1999 alcuni dei promotori depositavano presso la detta cancelleria i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori ed i relativi certificati elettorali.

Analoga dichiarazione da parte di altri ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, dell'intento di promuovere la richiesta di *referendum* abrogativo concernente la medesima materia veniva raccolta a verbale nella cancelleria della Corte di cassazione in data 5 giugno 1999. Il relativo annuncio veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999.

In data 9 settembre 1999 alcuni dei promotori di detta richiesta depositavano presso la stessa cancelleria i fogli contenenti le sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 28 ottobre 1999, proponeva la concentrazione tra le due richieste, in quanto inerenti a materia uniforme; quindi, con ordinanza del 7 dicembre 1999, ampiamente motivata e relativa anche ad altri quesiti referendari, dichiarava le presenti richieste conformi alle disposizioni di legge e ne disponeva la concentrazione sul seguente quesito (come riformulato a seguito della successiva ordinanza dello stesso Ufficio centrale in data 21 dicembre 1999):

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: «La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.»; comma 4, limitatamente alle parole: «in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti», nonché alla parola: «83»;

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonché alle parole: «comma 1» e n. 2): «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.»;

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «o liste di candidati» e alle parole: «o le liste medesime nelle singole circoscrizioni»; comma 2, limitatamente alle parole: «le loro liste con»; comma 3, limitatamente alle parole: «sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste.»;

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste» e secondo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati»;

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: «i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»; comma 2, limitatamente alle parole: «nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore»;

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: «Le liste dei candidati o»; comma 2, limitatamente alle parole: «le liste dei candidati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonché alle parole: «alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»; comma 3, limitatamente alle parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali.»; comma 5, limitatamente alle parole: «di lista», nonché alle parole: «Le stesse

disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.»; comma 6, limitatamente alle parole: «più di una lista di candidati né»; comma 7, limitatamente alle parole: «della lista dei candidati o», nonché alle parole: «la lista o»; e comma 8: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.»;

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati presentata», nonché alle parole: «e a ciascuna lista»;

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; n. 1), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 3), limitatamente alle parole: «e le liste» e alle parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi»; n. 4), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 5), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 6): «cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione»; comma 2, limitatamente alle parole: «e di ciascuna lista» e alle parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista»; comma 3, limitatamente alle parole: «e delle liste contestate o modificate»;

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste o» e alle parole: «e di lista»;

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: «e delle liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste», nonché alle parole: «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni»; n. 3), limitatamente alle parole: «di lista e»; n. 4), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 5), limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: «e all'art. 20», nonché alle parole: «o della lista»; ultimo comma, limitatamente alle parole: «e di lista», alle parole: «e delle liste dei candidati», alle parole: «e di lista», nonché alle parole: «e delle liste»;

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: «e di ogni lista di candidati»;

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione», e n. 6), limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: «, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione», alla parola: «, C», alle parole: «e di tutte le liste», nonché alle parole: «nella circoscrizione»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» e alle parole: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.»;

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste»;

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 7, limitatamente alle parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché»;

Articolo 45, comma 8: «Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: «delle liste e» e alle parole: «o della circoscrizione»;

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: «di lista e»;

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: «rispettive», nonché alle parole: «per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonché alle parole: «e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta»; comma 6: «Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 59, limitatamente alle parole: «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.» e alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati» e n. 3), limitatamente alla parola: «rispettive»;

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»; comma 3: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.»; comma 3-bis: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.»; comma 7, limitatamente alle parole: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «dei voti di lista e»; comma 2, limitatamente alle parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

Articolo 72, comma 2: «Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»; comma 2, limitatamente alle parole: «alle liste o»;

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): «determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;»; al n. 4), limitatamente alle parole: «collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista», nonché alle parole: «In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento» e al n. 5): «comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»;

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 6, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,», alle parole: «spettanti alla lista», nonché alle parole: «, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi

uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Quallora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.»;

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: «nella lista», nonché alle parole: «di lista»; comma 5: «Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.»?».

Con la predetta ordinanza del 7 dicembre 1999, veniva attribuita al *referendum* in oggetto la seguente denominazione: «Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi».

L'ordinanza veniva comunicata e notificata a norma dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. — Ricevuta l'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato per la camera di consiglio la data del 13 gennaio 2000, della quale è stata data regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della predetta legge n. 352 del 1970.

3. — Nel procedimento innanzi alla Corte si sono costituiti, in data 28 dicembre 1999, gli onorevoli Mariotto Segni, Gianfranco Fini e Giuseppe Calderisi, promotori del *referendum* in esame, depositando, in qualità di promotori e presentatori del *referendum*, una memoria con la quale ribadiscono l'ammissibilità del quesito proposto, e ricordano che l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Suprema Corte di cassazione si è già pronunciato, con l'ordinanza del 13 dicembre 1999, nel senso della riproponibilità entro il quinquennio di un quesito che non abbia raggiunto il *quorum* dei votanti, non residuando, pertanto — si osserva nella memoria —, alcuno spazio per ulteriori valutazioni al riguardo.

In data 30 dicembre 1999, si sono altresì costituiti Daniele Capezzone, Marco Cappato e Sergio Stanzani, dichiaratisi promotori e presentatori del *referendum*, i quali hanno chiesto di essere uditi in camera di consiglio, ed hanno concluso per l'ammissibilità della richiesta, sottolineando che il quesito proposto è identico a quello già esaminato e dichiarato ammissibile dalla Corte con la sentenza n. 13 del 1999, e in relazione al quale, nella precedente consultazione referendaria del 18 aprile 1999, non fu raggiunto il *quorum* dei votanti richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

4. — Il giorno 8 gennaio 2000, nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia hanno depositato una nuova memoria-atto di costituzione, nella qualità di «presentatori» del *referendum*, come previsto dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ribadendo, altresì, le proprie conclusioni in ordine all'ammissibilità del quesito referendario in oggetto, nonché la propria richiesta di essere uditi in camera di consiglio.

5. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, i rappresentanti dei predetti presentatori hanno illustrato ulteriormente le ragioni dell'ammissibilità della richiesta di *referendum*.

6. — Successivamente, in data 19 gennaio 2000, largamente fuori termine — pertanto non suscettibile di essere presa in considerazione — è stata depositata, dall'Avvocato Gustavo Schiavello, in proprio, quale cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del comune di Roma, e nella asserita qualità di legale rappresentante del «Comitato per la democrazia pluralista», una memoria per contestare la validità della proposta referendaria in questione.

Considerato in diritto

1. — Le richieste di *referendum* abrogativo — concentrate in unico quesito — sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguardano alcuni articoli e parti di articoli (indicati in epigrafe) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge

4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Al *referendum* è stata data dall'ordinanza 7 dicembre 1999 dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione la denominazione: «Elezione della Camera dei Deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi».

2. — Il quesito in esame è identico a quello già oggetto di pronuncia di ammissibilità della richiesta di *referendum* con sentenza 28 gennaio 1999 n. 13, mentre non sussistono motivi per discostarsi da detta pronuncia.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente il richiamo alla predetta sentenza n. 13 del 1999 e ai principi, cui la sentenza stessa fa rinvio, quali individuati più volte dalla Corte, relativi ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneità dei quesiti referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con riferimento in particolare alla esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993 e n. 29 del 1987) e al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione (sentenza n. 47 del 1991).

3. — Anche in questa occasione si può, altresì, escludere che il *referendum* in esame abbia carattere surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo — disciplina che il quesito ed il corpo elettorale, si sottolinea ancora una volta, non possono creare *ex novo* né direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997) —, «ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del *referendum* (art. 77, numero 3)» (sentenza n. 13 del 1999).

In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25% dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le modalità consentite dal sistema residuo (sentenza n. 13 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 34

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Elezione del Consiglio superiore della magistratura - Abrogazione del sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte - Chiarezza del quesito e degli effetti della proposta abrogazione - Ammissibilità della richiesta referendaria.

- Legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo risultante dalle successive modificazioni apportate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695, dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1, dalla legge 22 novembre 1985, n. 655 e dalla legge 12 aprile 1990, n. 74.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura» (così come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: «il voto di lista ed», alla parola «eventuale», nonché alle parole «nell'ambito della lista votata»;

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): «provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso»; alla lettera b): «determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale»; e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: «nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista»;

art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: «nell'ambito della stessa lista»; comma 2: «Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.»; comma 4, limitatamente alle parole: «e 2»; giudizio iscritto al n. 116 del registro *referendum*.

Viste l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale dello stesso Ufficio centrale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, esaminata la richiesta di *referendum* popolare presentata da quattordici elettori per l'abrogazione di una parte della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), verificata la regolarità della richiesta, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 7-13 dicembre 1999.

La richiesta di *referendum*, quale risulta anche dalla successiva ordinanza del 21 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale ha apportato correzioni materiali al quesito, ha per oggetto la seguente domanda: «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (così come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 14, lettera *b*) limitatamente alle parole: «il voto di lista ed», alla parola «eventuale», nonché alle parole «nell'ambito della lista votata»;

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera *a*): «provvede alla determinazione del quoziente [base] per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso»; alla lettera *b*): «determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale»; e lettera *c*) limitatamente alle seguenti parole: «nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista»;

art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: «nell'ambito della stessa lista»; comma 2: «Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.»; comma 4, limitatamente alle parole «e 2»?».

Al fine di identificare l'oggetto del *referendum*, l'Ufficio centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: «Elezione del Consiglio superiore della magistratura: Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte».

2. — Ricevuta comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendo (ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970) che ne fosse data comunicazione ai promotori della richiesta di *referendum* ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. — Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, i promotori e presentatori del *referendum*, rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Caravita di Toritto, hanno depositato, il 7 gennaio 2000, una memoria per illustrare le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del *referendum*.

L'obiettivo perseguito dal quesito referendario sarebbe quello di superare l'attuale sistema elettorale, basato su un metodo rigidamente proporzionale per liste contrapposte, a favore di un sistema più rispondente a criteri - maggioritari e in cui valga la scelta della persona da eleggere piuttosto che la indicazione della lista.

La richiesta di abrogazione investirebbe solo parte delle norme relative all'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, in modo da evitare l'abrogazione dell'intero sistema elettorale (secondo quanto richiesto dalla sentenza n. 28 del 1997), e da non lasciare l'organo privo di normativa elettorale (secondo quanto prescrive la sentenza n. 29 del 1987).

La richiesta di abrogazione riguarderebbe soltanto la possibilità di esprimere il voto di lista nei quattro collegi territoriali (previsto dall'art. 25 della legge), e di conseguenza il riparto proporzionale per liste contrapposte dei diciotto seggi da attribuire ai magistrati che svolgono funzioni di merito (art. 27) e le modalità di sostituzione in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del Consiglio (art. 39). La normativa residua sarebbe immediatamente applicabile e sarebbe coerente con la finalità perseguita dal *referendum* di eliminare gli aspetti di proporzionalità insiti nell'attuale sistema elettorale.

L'elezione dei due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità rimarrebbe effettuata, secondo una disciplina non toccata dal quesito referendario, in un collegio nazionale con il voto ad uno solo dei candidati (art. 25, comma 1, lettera a e comma 14, lettera a).

I promotori del *referendum* sostengono che l'abrogazione proposta risponde a tutti i requisiti considerati dalla giurisprudenza costituzionale per l'ammissibilità dei *referendum*. In particolare al nuovo quesito non potrebbe essere rimproverata la disomogeneità, che aveva condotto alla dichiarazione di inammissibilità di una precedente richiesta di *referendum* sulla elezione del Consiglio superiore della magistratura (sentenza n. 28 del 1997); né quest'organo verrebbe lasciato privo della propria normativa elettorale, ritenuta sempre necessaria (sentenza n. 29 del 1987), giacché la disciplina che residuerebbe a seguito dell'abrogazione consentirebbe in qualsiasi momento di procedere alle elezioni per rinnovare il Consiglio.

Ad avviso dei promotori sono rispettati anche i criteri elaborati dalla Corte nel ritenere inammissibili quesiti referendari che, attraverso una operazione di ritaglio di parole, si risolvano nella proposta di introdurre una nuova statuizione del tutto estranea al contesto normativo (sentenza n. 36 del 1997). Il *referendum* da essi proposto, difatti, sarebbe abrogativo parziale: il quesito si limiterebbe a sottrarre dalla legge elettorale un contenuto normativo in essa esistente, abrogando il voto di lista ed il conseguente riparto proporzionale tra liste, per permettere l'espansione del criterio residuale e secondario, già esistente nella stessa legge, dell'individuazione degli eletti sulla base delle preferenze raccolte.

4. — In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori, l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto, il quale ha ribadito ed illustrato gli argomenti a sostegno dell'ammissibilità del *referendum*.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* riguarda la disciplina delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura ed investe alcune parti di articoli della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), quale risulta a seguito di successive modificazioni (art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695; artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1; art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655; artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74).

L'abrogazione proposta colpisce il voto di lista nei quattro collegi territoriali previsti per la elezione dei magistrati che esercitano funzioni di merito (art. 25, comma 14, lettera b). In connessione a ciò si chiede la soppressione del criterio di assegnazione dei seggi alle liste, in base ai voti riportati da ciascuna di esse, sia per la iniziale proclamazione degli eletti (art. 27, comma 3, lettere a e b e parte della lettera c), sia per la sostituzione di quanti cessano dalla carica prima della scadenza del Consiglio (art. 39, comma 2 e parte dei commi 1 e 4). A seguito dell'abrogazione, i seggi verrebbero attribuiti ai candidati esclusivamente in base ai voti riportati da ciascuno di essi, secondo il maggior numero di preferenze.

2. — Nel quesito referendario sottoposto all'esame della Corte non ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al *referendum* espressamente previsti dall'art. 75 della Costituzione.

Altre richieste di *referendum* che investivano parte della legge n. 195 del 1958 erano state in precedenza dichiarate inammissibili, considerando i limiti impliciti al *referendum* regolato nell'art. 75 della Costituzione (sentenze n. 29 del 1987 e n. 28 del 1997).

L'attuale quesito referendario non comprende l'intero capo III della legge n. 195 del 1958, che contiene una pluralità di disposizioni eterogenee, alcune del tutto estranee al sistema elettorale, altre che rispecchiano enunciazioni normative già espresse dalla Costituzione (sentenza n. 28 del 1997).

Il quesito riguarda ora solo le norme che prevedono il voto di lista e la conseguente attribuzione dei seggi in base a quozienti e cifre elettorali riferiti alle liste. Sono chiari, dunque, il contenuto del quesito e gli effetti della proposta abrogazione. Venendo meno il voto di lista, nel sistema normativo residua quello attribuito ai candidati, i quali sono proclamati eletti in base al maggior numero di voti ottenuti da ciascuno di essi: in tal modo, oltretutto, il Consiglio superiore della magistratura non rimarrebbe privo di norme elettorali che ne consentano in ogni tempo il rinnovo.

3. — Il quesito referendario è diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo (sentenza n. 36 del 1997), il quale non rientra nello schema dell'art. 75 della Costituzione perché, anziché far deliberare la abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe invece destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo (sentenza n. 13 del 1999). Nel caso in esame, invece, caducato, per effetto dell'abrogazione referendaria, il voto di lista, rimarrebbe il criterio dell'attribuzione dei seggi in base ai voti ottenuti da ciascun candidato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni, apportate dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MIRABELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 35

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Guardia di Finanza - Abolizione del carattere militare del Corpo - Inidoneità del quesito a conseguire l'obiettivo proposto - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 23 aprile 1959, n. 189; cod. pen. mil. pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare, iscritto al n. 117 del registro *referendum*, per l'abrogazione:

a) della legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza» e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 1, secondo comma, limitatamente alle parole: «delle Forze armate dello Stato e», nonché alle parole: «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari»;»;

articolo 4, primo comma, limitatamente alle parole: «è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed» nonché alle parole: «di concerto col Ministro per la difesa», secondo comma, limitatamente alle parole: «Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare ed al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.», e terzo comma, limitatamente alle parole: «Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza.»;

articolo 5, primo comma, limitatamente alle parole: «possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7», e secondo comma: «Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.»;

articolo 7;

articolo 8, primo comma, limitatamente alla parola: «altre», e comma 2, limitatamente alle parole: «non militari»;

articolo 9, limitatamente alle parole: «sottufficiali e truppa»;

articolo 10;

articolo 12;

b) del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice penale militare di pace, limitatamente all'articolo 2, limitatamente alle parole: «della Guardia di finanza».

Vista l'ordinanza 7-13 dicembre 1999, come corretta con l'ordinanza 21 dicembre 1999, con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare presentata il 28 settembre 1999 da Daniele Capezzone, Michele De Lucia, Mariano Giustino, Sergio Augusto Stanzani Ghedini e Rita Bernardini sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza» e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: «delle forze armate dello Stato e» nonché alle parole «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari»;

articolo 2, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: «è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed», nonché alle parole: «di concerto col Ministro per la difesa»; comma 2, limitatamente alle parole: «Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.» e comma 3, limitatamente alle parole: «Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza.»;

articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7»; comma 2: «Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.»;

articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: «altre»; comma 2, limitatamente alle parole: «non militari»;

articolo 9, limitatamente alle parole: «sottufficiali e truppa»;

articolo 10;

articolo 12;

nonché il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice penale militare di pace, limitatamente all'articolo 2, limitatamente alle parole: «della Guardia di finanza?»).

2. — Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha ritenuto che dovesse essere escluso il riferimento all'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in quanto l'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al comma 3, che con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, venga determinata la nuova struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli artt. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra contrastante con la nuova disciplina, e, al comma 4, che con il medesimo regolamento vengano determinate le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi e reparti individuati e quelli previgenti: il 29 gennaio 1999 è stato quindi emanato, in conformità a tale disposizione, il d.P.R. n. 34.

L'Ufficio centrale per il *referendum* — ritenuta conforme a legge la richiesta referendaria e stabilirne la denominazione «Guardia di finanza: Abolizione del carattere di corpo militare della Guardia di finanza» — con la ordinanza menzionata, integrata dalla ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999, ha pertanto disposto che il quesito fosse così riformulato:

«Volete voi che siano abrogati:

la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza» e successive modificazioni, limitatamente a: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: «delle Forze armate dello Stato e» nonché alle parole: «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari»; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: «è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed», nonché alle parole: «di concerto col Ministro per la difesa»; comma 2, limitatamente alle parole: «Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.» e comma 3, limitatamente alle parole: «Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di Finanza.»; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7»; comma 2: «Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.»; articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: «altre»; comma 2, limitatamente alle parole: «non militari»; articolo 9, limitatamente alle parole: «sottufficiali e truppa»; articolo 10; articolo 12;

nonché il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice militare di pace, limitatamente all'articolo 2, limitatamente alle parole: «della Guardia di Finanza?»).

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. — In prossimità della camera di consiglio, il Comitato promotore ha depositato una memoria nella quale si insiste per l'ammissibilità del quesito referendario, di cui, ad avviso dei presentatori, sussistono i necessari requisiti di omogeneità-univocità, coerenza-completezza e idoneità al raggiungimento dello scopo di abolire il carattere militare del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, nella memoria si sottolinea che la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni, contenute in leggi diverse da quella oggetto della richiesta referendaria, che presuppongono il carattere militare della Guardia di finanza, non determina incompletezza del quesito, in quanto a tali norme va assegnato un ruolo meramente «derivato» rispetto a quelle di cui si chiede l'abrogazione.

5. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito l'avvocato Claudio Chiola, per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Considerato in diritto

1. — La richiesta referendaria investe varie disposizioni della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), le medesime che erano già state oggetto del quesito dichiarato inammissibile con la sentenza n. 30 del 1997, salvo l'art. 2, in quanto abrogato (unitamente agli artt. 3 e 6) — come rilevato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione — dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Il comma 3 dell'art. 27 della legge ora citata ha inoltre previsto che, con regolamento da emanare a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, venisse determinata la nuova struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza; regolamento poi emanato con d.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto degli articoli abrogati della legge n. 189 del 1959. L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione ha poi ritenuto che nel quesito referendario non deve essere compresa la norma primaria di delegificazione, in quanto nessuno dei criteri contenuti nei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge n. 449 del 1997 coinvolge il punto relativo alla natura militare del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, con la richiesta referendaria viene proposta la soppressione dei seguenti articoli, commi o parti di comma:

nell'art. 1, secondo comma, l'inciso «delle Forze armate dello Stato e», in modo che la Guardia di finanza non farebbe più parte delle Forze armate dello Stato;

nell'art. 1, secondo comma, l'inciso «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari», in modo da escludere tali funzioni da quelle attribuite alla Guardia di finanza;

negli articoli 4 e 5, parti di vari commi, nonché l'intero secondo comma dell'art. 5, ove sono a vario titolo disciplinate forme di collegamento con le altre Forze armate dello Stato, ai fini, ad esempio, della designazione del Comandante generale della Guardia di finanza, che deve essere scelto tra i generali di Corpo d'armata dell'esercito, dell'addestramento militare del Corpo della Guardia di finanza, per il quale sono previsti accordi con gli stati maggiori delle Forze armate, dell'assegnazione di ufficiali di altre Forze armate al Comando generale della Guardia di finanza;

l'intero art. 7, che prevede la possibilità di destinare ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a prestare servizio presso il Corpo della Guardia di finanza;

nell'art. 8, primo comma, l'inciso «altre», nel contesto della disposizione che prevede che «all'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate», al fine di evitare che la Guardia di finanza possa continuare ad essere ricompresa tra le Forze armate;

nell'art. 8, secondo comma, l'inciso «non militari», al fine di eliminare la distinzione tra le materie insegnate da ufficiali della Guardia di finanza e da docenti di diversa estrazione;

nell'art. 9, l'inciso «sottufficiali e truppa», al fine di escludere tali categorie dall'aliquota del personale destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione;

l'intero art. 10, ove è previsto che ai militari del Corpo della Guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'esercito e la legge penale militare, nonché varie disposizioni, tra cui quelle sulle licenze, valevoli per l'Arma dei carabinieri;

l'intero art. 12, relativo alla disciplina dell'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiere.

La richiesta referendaria investe, infine, l'art. 2 del codice penale militare di pace, limitatamente all'inciso «della Guardia di finanza», al fine di escludere gli appartenenti al Corpo dalle categorie dei militari cui si applica la legge penale militare.

2. — Il *referendum* è dunque sostanzialmente identico a quello già presentato nella tornata referendaria del 1997, e medesima è anche la denominazione identificativa «Guardia di Finanza: Abolizione del carattere militare della Guardia di Finanza» attribuita dall'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

Con riferimento alla formulazione letterale del quesito, l'unica differenza riguarda, infatti, la mancata inclusione dell'art. 2 della legge n. 189 del 1959, abrogato dall'art. 27, comma 3, della legge n. 449 del 1997, e sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n. 34 del 1999, evidentemente sottratto, per il suo contenuto regolamentare, allo strumento referendario.

Per quanto attiene, poi, al quadro legislativo complessivo dell'ordinamento della Guardia di finanza, nel quale si inseriscono le specifiche norme oggetto del quesito referendario, si deve tenere presente che, anche successivamente al 1997, una copiosa produzione normativa ha inciso a vario titolo sull'ordinamento, sulla struttura organizzativa e sullo *status* del personale delle Forze armate e dei corpi armati organizzati militarmente, ivi compresa la Guardia di finanza, nell'ambito del programma generale del nuovo modello di difesa.

Nonostante queste differenze, conservano piena validità le ragioni poste a fondamento della sentenza di inammissibilità n. 30 del 1997.

3. — La richiesta di soppressione degli articoli compresi nel quesito referendario, dopo l'abrogazione, disposta dall'art. 27, comma 3, della legge n. 449 del 1997, non solo dell'art. 2 della legge n. 189 del 1959 — ove erano indicate le varie categorie che compongono il personale militare della Guardia di finanza (ufficiali, sottufficiali e truppa) —, ma anche degli artt. 3 e 6 — ove erano disciplinati altri aspetti della struttura e dell'organizzazione militari del Corpo —, depurerebbe certamente la legge che costituisce l'oggetto centrale del *referendum* dai più significativi frammenti lessicali che evocano il carattere militare dell'ordinamento della Guardia di finanza. Peraltro, a seguito dell'esame della legislazione in materia, anche successiva al 1997, questa Corte non può che ribadire la convinzione che il carattere militare della Guardia di finanza (su cui v. la sentenza n. 70 del 1976) è talmente compenetrato nella struttura, nell'organizzazione, nello *status* del personale, nelle funzioni e nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, che lo strumento referendario si presenta inidoneo a raggiungere l'obiettivo della sua «smilitarizzazione».

4. — Anche dopo gli interventi abrogativi proposti su alcune delle norme contenute nella legge n. 189 del 1959, il carattere militare della Guardia di finanza continuerebbe, infatti, a connotare l'assetto normativo del Corpo, dal reclutamento all'avanzamento in carriera del personale militare, dallo stato giuridico alla disciplina e alla rappresentanza militare, dalle funzioni connesse a compiti di difesa militare ad alcuni profili dello statuto penale, non toccati dal quesito referendario.

Al riguardo, è sufficiente qui ricordare, in estrema sintesi:

che per il reclutamento dei militari della Guardia di finanza destinati a fare parte del contingente di mare, chiamato a svolgere anche fuori delle acque territoriali funzioni tipicamente militari in collaborazione con la Marina militare, sono previsti requisiti equipollenti a quelli richiesti per il reclutamento nella Marina militare (artt. 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191 — Nuove norme per il servizio di leva —, e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata —);

che le unità navali in dotazione della Guardia di finanza sono qualificate navi militari, iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato (art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199 — Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto —);

battono «bandiera da guerra» e sono assimilate a quelle della Marina militare (artt. 63 e 156 del r.d. 6 novembre 1930, n. 1643 — Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia Guardia di finanza —);

sono quindi considerate navi militari agli effetti della legge penale militare (art. 11 del codice penale militare di pace); quando operano fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un'autorità consolare esercitano le funzioni di polizia proprie delle «navi da guerra» (art. 200 del codice della navigazione) e nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza e violenza a nave da guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi);

che il riordino della Guardia di finanza, nel quadro del programma generale del nuovo modello di difesa militare, continua ad essere impostato sul presupposto del carattere militare del Corpo (decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate —, ove tra le forze di polizia a ordinamento militare è compresa la Guardia di finanza; decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza —;

legge 27 dicembre 1990, n. 404 — Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; legge 25 maggio 1989, n. 190 — Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda e sulla vigilanza e il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio —;

legge 1° febbraio 1989, n. 53 — Modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza —);

che il Regolamento di disciplina militare, emanato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge n. 382 del 1978, continua a dettare specifiche disposizioni che presuppongono il carattere e la disciplina militare del Corpo della Guardia di finanza, e che gli organi di rappresentanza militare, istituiti dall'art. 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), e attuati dal d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare), sono espressamente previsti, nelle loro varie articolazioni a livello centrale, intermedio e di base, anche per il personale militare della Guardia di finanza.

Da questa sia pure sommaria e non esaustiva elencazione emerge dunque che la «militarità» caratterizza l'intera attuale disciplina del Corpo, tradizionalmente appartenente, a differenza di altri corpi militari dello Stato, alle Forze armate: anche in caso di esito positivo della consultazione referendaria, permarrebbero i modelli militari ai quali si è storicamente uniformata — e continua ad uniformarsi — la Guardia di finanza; modelli non suscettibili di essere modificati mediante mere abrogazioni, in particolare della norma che sancisce l'appartenenza del Corpo alle Forze armate ovvero delle norme che si richiamano alla tipica terminologia militare adottata per definirne il personale o la struttura organizzativa.

Tanto è vero che — come già rilevato nella sentenza n. 30 del 1997 — la «smilitarizzazione» di altri corpi militari dello Stato, quali il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo degli agenti di custodia, è stata attuata mediante complessi interventi legislativi (rispettivamente, legge 1° aprile 1981, n. 121, e legge 15 dicembre 1990, n. 395), che ne hanno disposto l'espresso scioglimento e che hanno contestualmente istituito la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria e adottato una disciplina legislativa volta a regolamentare in chiave civile struttura, organizzazione e stato giuridico del personale.

5. — Il presente *referendum* deve pertanto essere dichiarato inammissibile a causa dell'incongruenza e dell'inidoneità del quesito a conseguire l'abolizione del carattere militare del Corpo della Guardia di finanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e dell'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 36

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Sistema assicurativo - Abrogazione della gestione in esclusiva da parte dell'INAIL - Inidoneità del quesito a conseguire l'obiettivo preannunciato - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 8, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 10, comma 8: «Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.»;

Articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39»;

Articolo 16;

Articolo 18;

Articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: «con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti», e comma 5, limitatamente alle parole: «e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2)»;

Articolo 34;

Articolo 35;

Articolo 36;

Articolo 37;

Articolo 38;

Articolo 39;

Articolo 40;

Articolo 41;

Articolo 42;

Articolo 43;

Articolo 44, nell'attuale testo così come risultante ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, nonché come integrato (quanto al comma 3) dall'art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Articolo 45, come modificato (quanto al secondo comma) dall'art. 4 decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Articolo 46;

Articolo 47;

Articolo 48;

Articolo 49;

Articolo 126;

Articolo 127, come modificato dall'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Articolo 128;

Articolo 129;

Articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: «da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Articolo 149;

Articolo 152;

Articolo 154;

Articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: «con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Articolo 177, lettera e), limitatamente alle parole: «all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Nonché del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 8, comma 3: «Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa»; giudizio iscritto al n. 118 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Gianfranco Palermo per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Amos Andreoni per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di una serie di disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», nonché dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza).

2. — L'Ufficio centrale, dopo aver verificato, con esito positivo, la regolarità della richiesta, ha rilevato che il quesito era stato formulato senza tenere conto delle modifiche apportate dalle successive norme contenute nel d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48), nel d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389) e nella legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Di conseguenza, detto Ufficio ha provveduto a riformulare il quesito referendario nei seguenti termini: «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», limitatamente a:

art. 10, comma 8: «Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39»; art. 11, comma 1, limitatamente alle parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39»; art. 16; art. 18; art. 28, comma 1, limitatamente alle parole: «con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti», e comma 5, limitatamente alle parole: «e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2)»; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37; art. 38; art. 39; art. 40; art. 41; art. 42; art. 43; art. 44, nell'attuale testo così come risultante ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, nonché come integrato (quanto al comma 3) dall'art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 45, come modificato (quanto al secondo comma) dall'art. 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; art. 46; art. 47; art. 48; art. 49; art. 126; art. 127, come modificato dall'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 128; art. 129; art. 148, comma 2, limitatamente alle parole: «da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; art. 149; art. 152; art. 154; l'art. 157, comma 7, limitatamente alle parole: «con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; art. 177, lettera e) limitatamente alle parole: «all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»; nonché il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e successive modificazioni limitatamente a: art. 8, comma 3: «Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa?»

Contestualmente, l'Ufficio centrale ha assegnato a detta richiesta il numero 6, denominando il *referendum* col titolo «Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: abrogazione dell'esclusiva INAIL in materia».

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per l'udienza in camera di consiglio, dandone regolare comunicazione ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. — In prossimità dell'udienza il Comitato promotore ha presentato una memoria, sollecitando una pronuncia di ammissibilità del *referendum*.

Osserva detto Comitato che il quesito in esame non tocca in alcun modo il principio dell'obbligatorietà della tutela assicurativa fissato dall'art. 38 della Costituzione, tanto più che il legislatore non ha provveduto a dare adeguata attuazione a tale norma, non essendo state approntate le strutture indicate nella Carta fondamentale. L'obiettivo che il *referendum* intende promuovere è quello dell'eliminazione di un ostacolo alla libera affermazione del sistema pluralistico nella materia previdenziale, obiettivo che lo stesso legislatore dimostra di aver perseguito attraverso la privatizzazione degli enti previdenziali disposta dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; e d'altra parte resterebbe sempre aperta per il legislatore la possibilità di un intervento di armonizzazione dell'intero settore.

Nessun dubbio poi sussiste, a dire del Comitato, in ordine ai requisiti di chiarezza e di omogeneità del quesito referendario, perché la molteplicità delle norme delle quali si chiede l'abrogazione è sorretta da un'unica *ratio* ispiratrice, ossia quella del monopolio dell'INAIL nella materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Una volta liberalizzato l'intero settore, la permanenza di norme come quelle oggetto del quesito si risolverebbe in un ingiustificato privilegio, idoneo a determinare disparità di trattamento a seconda dell'ente col quale il lavoratore stipula la polizza assicurativa.

5. — In prossimità del giorno della deliberazione hanno presentato memorie, in cui sostengono l'inammissibilità del *referendum* in esame, la Federazione dei verdi, in persona del sen. Natale Ripamonti, l'Associazione nazionale per la sinistra, in persona dell'on. Sergio Garavini, Alfiero Grandi, nella qualità di responsabile lavoro dei Democratici di sinistra, nonché il Partito della rifondazione comunista, in persona del segretario politico on. Fausto Bertinotti, ed il Comitato per le libertà ed i diritti sociali, in persona del Presidente Paolo Cagna Ninchi.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda una serie di articoli del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, contenente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, strettamente connesso ai precedenti. Scopo del quesito è quello di eliminare la gestione della predetta assicurazione, in regime di sostanziale esclusiva, da parte dell'INAIL, e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private; il tutto presupponendo che la liberalizzazione del mercato di quel settore sia più idonea a garantire la tutela dei lavoratori infortunati.

In ordine a tale obiettivo, il quesito referendario investe, fra gli altri, l'art. 126 del testo unico, che contiene l'affidamento in esclusiva all'INAIL della predetta assicurazione (per i lavoratori dell'industria), le procedure per la diffida al datore di lavoro in caso di inadempimento dell'obbligo di denuncia di inizio dell'attività, le norme che consentono all'ente previdenziale di avvalersi del sistema previsto per la riscossione dei tributi (artt. 34 e ss.), nonché il metodo di calcolo dei valori capitali delle rendite ed il meccanismo di ricorso avverso le deliberazioni dell'INAIL in materia di tariffe (artt. 39 e ss.). La complessa opera di abrogazione, peraltro, dovrebbe svolgersi nella permanenza del principio, sancito dall'art. 1 del testo unico, dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e di quello dell'automaticità delle prestazioni (art. 67).

2. — Preliminarmente va sciolta la riserva sulla ammissibilità della presentazione e dell'illustrazione orale delle memorie da parte dei soggetti diversi dai presentatori del *referendum*. Tali soggetti, benché non menzionati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, possono tuttavia, per le ragioni indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, presentare memorie con la conseguente facoltà di illustrazione orale in camera di consiglio.

3. — La materia oggetto della presente proposta referendaria impone un previo richiamo all'art. 38 della Costituzione: il secondo comma di tale articolo, infatti, garantisce ai lavoratori il diritto «che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» anche in caso di infortunio o di malattia professionale, mentre dal quarto comma deriva l'obbligo che gli obiettivi di tutela previdenziale indicati nell'articolo stesso vengano conseguiti mediante l'intervento di «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

Il carattere pubblicistico dell'assicurazione in esame, ravvisabile già in queste disposizioni, informa anche le peculiarità dell'attuale assetto normativo, i cui connotati furono già evidenziati nella sentenza n. 160 del 1974 di questa Corte, ove si affermò, tra l'altro, che l'utile di impresa è un «fattore estraneo» alle assicurazioni sociali, la cui funzione è invece esclusivamente quella di «garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita». Ciò è confermato da una serie di disposizioni, quali quella dell'obbligo per l'INAIL di pagare le rendite in modo automatico ed indipendentemente dalla regolarità dei versamenti contributivi; quella della suddivisione dell'onere economico complessivo, che grava in gran parte su di un'ampia platea di datori di lavoro, e solo in misura minima sui lavoratori; e quella relativa all'esercizio dell'assicurazione con forme di assistenza e di servizio sociale.

Occorre pertanto ribadire in questa sede quanto la Corte ebbe occasione di affermare nella sentenza ora citata in accordo con la migliore dottrina, ossia che la norma costituzionale «lascia piena libertà allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative ritenute più idonee ed efficienti allo scopo», sempre che la scelta degli stessi sia tale da costituire «piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e sperequazioni».

4. — Tanto premesso sul piano costituzionale e legislativo, la Corte, richiamandosi alla propria giurisprudenza in tema di motivi di inammissibilità del *referendum* osserva che nel presente caso lo strumento referendario appare inidoneo a raggiungere il menzionato fine dei proponenti così come oggettivato nel quesito, dal momento che il medesimo non è suscettibile di essere conseguito per via di semplice abrogazione parziale della normativa esistente, ma richiederebbe una complessa operazione legislativa di trasformazione di tale assetto.

Quest'ultimo, infatti, è essenzialmente informato, come si è detto, ai ben diversi criteri: della gestione pubblicistica, della copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi, e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Basti rilevare, in proposito, che il principio di automaticità delle prestazioni — punto essenziale dell'attuale disciplina — non è di per sé compatibile con un regime nel quale la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita.

In definitiva, agli elettori verrebbe proposta una falsa alternativa che, impedendo loro di conseguire realmente l'obiettivo annunciato — di assicurare, cioè, un diverso sistema pluralistico compatibile con i principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione — si riverbera sulla stessa possibilità di esprimere correttamente il proprio voto, traducendosi quindi nell'inammissibilità del *referendum*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0130

N. 37

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Ordinamento giudiziario - Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti - Portata oggettiva del quesito - Inesistenza di limiti costituzionali - Ammissibilità della richiesta referendaria.**
– R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, art. 190, comma 2, art. 191, art. 192, sesto comma, art. 198.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», e successive modificazioni ed in particolare di quelle recate dall'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:

articolo 190, comma 2: «Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.»;

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura»;

articolo 198, limitatamente alle parole: «Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.»;

giudizio iscritto al n. 119 del registro *referendum*.

Viste l'ordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta, e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Frigo per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e per i promotori Cappato Marco e Della Vedova Benedetto.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di *referendum* presentata da oltre 500.000 elettori, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:

articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.";

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";

articolo 198, limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato."?».

Al quesito l'Ufficio centrale ha attribuito il seguente titolo: «Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

2. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, solo i presentatori della richiesta, chiedendo che il quesito sia dichiarato ammissibile.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 i difensori dei presentatori hanno illustrato la loro memoria, insistendo per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* investe quattro disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941, e precisamente:

a) il comma 2 dell'art. 190 (Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa), che, nel testo sostituito dall'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), facendo seguito all'affermazione del comma 1 secondo cui «la magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti», stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa «può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando

il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di «speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero» (quinto comma);

b) l'intero articolo 191 (Anzianità in caso di cambio di funzioni), il quale dispone che «i magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata promozione»;

c) un inciso contenuto nel sesto comma dell'articolo 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento), il cui testo recita: «Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura». Il quesito propone l'abrogazione del solo inciso «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura», tendendo dunque a lasciare in vita un disposto che si limiti a sancire la non ammissione di domande di tramutamento con passaggio dalle une alle altre funzioni;

d) il secondo periodo dell'art. 198 (Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero): l'articolo prevede che «i magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado»; il secondo periodo, del quale si chiede l'abrogazione, prosegue stabilendo che «tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato».

2. — Le disposizioni oggetto del quesito sono del tutto estranee alle categorie di leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione preclude il ricorso all'abrogazione referendaria: onde, sotto questo profilo, non sussistono ostacoli all'ammissibilità del quesito.

3. — La proposta di abrogazione concerne, come si è visto, alcune disposizioni o parti di disposizioni, in tema di passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle, che disciplinano tale passaggio, in particolare in sede di «tramutamento» a domanda, stabilendone modalità e condizioni; l'art. 191 dell'ordinamento giudiziario, di cui si chiede l'abrogazione totale, a sua volta disciplina un aspetto particolare, concernente l'ordine di anzianità dei magistrati nel ruolo, nei casi di passaggio alle funzioni giudicanti di magistrato già promosso anticipatamente nella magistratura requirente. Si può pertanto riconoscere nel quesito — in base ai criteri adottati nella pregressa giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze n. 41 del 1997, n. 13 del 1999) — un carattere effettivamente abrogativo e non «introduttivo». Parimenti si può convenire sulla sussistenza di una «matrice razionalmente unitaria» che caratterizza il quesito, consentendo di ritenerlo conforme, sotto questo aspetto, alla logica del *referendum* abrogativo come «strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare» (cfr. sentenza n. 16 del 1978).

4. — Ciò non significa, peraltro, che l'eventuale abrogazione, che discenderebbe dalla approvazione del quesito referendario, appaia in grado di realizzare, tanto meno in modo esaustivo, un ordinamento caratterizzato da una vera e propria «separazione delle carriere» dei magistrati addetti alle funzioni giudicanti e rispettivamente a quelle requirenti, obiettivo, questo, che richiederebbe una nuova organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa, e non attraverso la semplice abrogazione di alcune disposizioni vigenti. A questo riguardo, la Corte non può non rilevare che il titolo attribuito al quesito dall'Ufficio centrale per il *referendum* «Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» appare non del tutto adeguato, e in sostanza eccedente, rispetto alla oggettiva portata delle abrogazioni proposte, concernenti piuttosto, come si è detto, l'attuale disciplina sostanziale e procedimentale dei passaggi dall'una all'altra funzione in occasione dei trasferimenti dei magistrati a domanda.

Restano, in particolare, di per sé estranei al quesito il tema dei criteri per la iniziale assegnazione del magistrato, vincitore dell'unico concorso, e a seguito dell'unico tirocinio, alle une o alle altre funzioni, nonché quello delle assegnazioni di funzioni che avvengano, nei casi in cui ciò è consentito, d'ufficio (cfr., ad esempio, artt. 4

e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla destinazione dei magistrati di Corte d'appello e rispettivamente sul conferimento a detti magistrati di uffici direttivi; art. 10 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sul conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione; art. 19 della stessa legge, sul conferimento degli uffici direttivi superiori; art. 37, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sulla destinazione d'ufficio dei magistrati già titolari dei posti soppressi a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado: ancorché poi il comma 5 stabilisca che le eventuali nuove destinazioni «sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti»; artt. 2 e 21, sesto comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sui trasferimenti d'ufficio disposti, rispettivamente, per incompatibilità o per soppressione di posti, e con provvedimento disciplinare).

Tuttavia è la descritta portata oggettiva del quesito, e non già la corrispondenza ad essa del titolo attribuito, che costituisce elemento decisivo per ritenere, da tale punto di vista, la ammissibilità della richiesta di *referendum*: ancorché debba auspicarsi — nell'ambito della tante volte invocata revisione della legge di attuazione del *referendum* — un'attenta considerazione anche di siffatti aspetti.

5. — Non può dirsi che il quesito investa disposizioni il cui contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato, così da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a *referendum* abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali (cfr. ancora sentenza n. 16 del 1978, nonché, da ultimo, ad esempio, sentenze n. 18 e n. 19 del 1997). La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico «ordine», soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni. Mentre ogni altra considerazione, pur attendibile, sull'esigenza che, a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria, si pongano in essere gli interventi legislativi necessari per rivedere organicamente la normativa «di risulta», eliminandone disarmonie o incongruità eventualmente discendenti dalla parzialità dell'intervento abrogativo o dall'assenza di discipline transitorie e conseguenziali, non è tale da pregiudicare l'ammissibilità del *referendum*.

6. — Non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta di *referendum* deve dunque essere giudicata ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: «Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione»; articolo 191; articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura»; articolo 198, limitatamente alle parole «Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.»; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 38

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Responsabilità civile diretta dei magistrati - Abrogazione di norme contrarie - Carattere propositivo e mancanza di chiarezza del quesito - Inammissibilità della richiesta referendaria.**

– Legge 13 aprile 1988, n. 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 13 aprile 1988, n. 117 recante «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: «contro lo Stato»;

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7;

Articolo 8;

Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5»;

Articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole «costituente reato»; giudizio iscritto al n. 120 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Udito l'avvocato Giuseppe Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare abrogativo — presentata da Capezzone Daniele, De Lucia Michele, Giustini Mariano, Bernardini Rita e Marzano Antonio — sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: «contro lo Stato»;

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7;

Articolo 8;

Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5»;

Articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole «costituente reato»?»

1.2. — Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 l'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima, stabilendo la seguente denominazione del *referendum* in oggetto: «Responsabilità civile diretta dei magistrati: Abrogazione delle norme contrarie».

2. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni.

Il Comitato promotore del *referendum* ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria.

3. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito l'Avvocato Giuseppe Morbidelli, che ha illustrato le ragioni a sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ha ad oggetto molteplici disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), di cui propone la soppressione di articoli o di parti di comma. Più precisamente la richiesta investe:

l'articolo 2, che prevede la responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato, limitatamente alle parole «contro lo Stato», in modo da consentire l'azione diretta per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

l'intero articolo 4, che determina la competenza e stabilisce i termini per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno contro lo Stato;

gli interi articoli 5 e 6, che disciplinano l'ammissibilità della domanda risarcitoria contro lo Stato e l'intervento del magistrato nel relativo giudizio;

gli interi articoli 7 e 8, che prevedono rispettivamente l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nonché la competenza per la detta azione e la misura della rivalsa;

l'articolo 9, limitatamente alle parole «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5», in quanto il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre dalla comunicazione del provvedimento di ammissibilità della domanda risarcitoria;

l'articolo 13, limitatamente alle parole «costituente reato», poiché tale norma afferma il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni nei confronti sia del magistrato che dello Stato solo in conseguenza di un fatto «costituente reato».

2. — Le disposizioni oggetto dell'iniziativa referendaria non appartengono ad alcuna delle categorie di leggi espressamente sottratte a *referendum* dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione.

È nondimeno necessario, in relazione alla struttura e alla formulazione del quesito, accertare «se non s'impongono altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa» (sentenza n. 16 del 1978).

La domanda referendaria, benché formulata in termini parzialmente diversi rispetto a quella dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 34 del 1997, non si sottrae ad una serie di rilievi che ne precludono l'ammissibilità.

3. — Il quesito referendario investe una disciplina che, pur avendo ad oggetto gli atti o i comportamenti posti in essere da magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e la conseguente responsabilità, assegna la preminenza all'azione diretta contro lo Stato sia — come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con la menzionata sentenza n. 34 del 1997 — per garantire l'interesse del cittadino alla riparazione risarcitoria; sia per determinare, in base ad una valutazione discrezionale, un punto di equilibrio tra tale interesse e la costituzionale esigenza di salvaguardare l'indipendenza e l'indefettibilità della funzione giurisdizionale.

La domanda referendaria tende ad affermare una responsabilità civile dei magistrati piena e diretta, destinata a coesistere con la perdurante possibilità di proporre un'azione rivolta contro lo Stato.

Si tratta di una modifica dell'impianto della speciale disciplina — delineata dal legislatore ai ricordati fini — perseguita tanto attraverso la proposta di abrogazione popolare di interi articoli della legge oggetto della richiesta referendaria, quanto mediante la tecnica del ritaglio, da singole disposizioni, di parole e locuzioni insuscettibili, isolatamente riguardate, di esprimere un qualsivoglia significato: dall'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, che disciplina le ipotesi tipiche di responsabilità per dolo o colpa grave, prevedendo come unico rimedio l'azione contro lo Stato, si propone di sottrarre le parole «contro lo Stato» per far residuare un «diritto di agire» non limitato sotto il profilo dei soggetti destinatari dell'azione; dall'art. 13, comma 1, norma speciale che disciplina l'unica ipotesi — l'illecito penale — in cui è ammessa l'azione di responsabilità anche nei confronti del magistrato, si propone di eliminare la locuzione «costituente reato», per far residuare una disposizione che ammette l'azione risarcitoria diretta nei confronti del magistrato, oltre che dello Stato, da parte di chi abbia «subito un danno in conseguenza di un fatto», senza ulteriore qualificazione, «commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni».

In più di una occasione, questa Corte ha chiarito che con la tecnica del ritaglio non può essere perseguito l'effetto, proprio di un *referendum* propositivo, di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria «con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare *ex novo* né direttamente costruire» (sentenza n. 13 del 1999); né può dirsi, con riguardo alla richiesta ora sottoposta allo scrutinio di ammissibilità, che l'introduzione dell'azione diretta nei confronti del magistrato, accanto alla perdurante possibilità di proporre l'azione contro lo Stato, possa realizzarsi grazie a meccanismi di riespansione o autointegrazione dell'ordinamento attivati dall'eventuale abrogazione popolare.

Il risultato che i promotori si propongono di provocare, in altri termini, non deriverebbe «come effetto di sistema da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione» (sentenza n. 31 del 1997).

Invece il fine che i promotori si propongono e che risulta oggettivato nella domanda referendaria è perseguito in modo contrario alla natura dell'istituto e pertanto inammissibile, poiché la proposta referendaria non si presenta come puramente ablativa, bensì come innovativa e sostitutiva di norme.

Nel presente caso, in altri termini, il quesito assumendo carattere propositivo non può ricondursi allo schema dell'abrogazione parziale, «perché non si propone tanto al corpo elettorale una sottrazione di contenuto normativo, ma si propone piuttosto una nuova norma direttamente costruita» (sentenza n. 36 del 1997).

4. — Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, quando l'abrogazione parziale venga perseguita mediante la soppressione dal testo normativo di singole parole, «si accentua l'esigenza di garantire al popolo, nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara» (sentenza n. 39 del 1997).

Nel presente giudizio di ammissibilità, quanto al requisito della chiarezza, non si può omettere il rilievo di alcune gravi carenze. La formulazione della domanda referendaria presenta infatti numerosi elementi idonei a ingenerare confusione nell'elettore.

4.1. — È sufficiente enunciare, quale conseguenza automatica dell'eventuale abrogazione dell'art. 7, l'unificazione del regime di responsabilità per tutti i soggetti che a vario titolo partecipano all'esercizio della funzione giu-

diziaria — dalla legge a seconda del titolo differentemente considerati — e ancora, quale conseguenza dell'eventuale abrogazione degli artt. 7 e 8, la commistione dell'azione di regresso con quella di rivalsa, ben distinte ed autonome nell'impianto della legge n. 117 del 1988.

4.2. — Ancora e più specificatamente si consideri la richiesta di abrogazione della disposizione concernente il *dies a quo* per l'esercizio dell'azione disciplinare, che deve essere esercitata entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissibilità della domanda risarcitoria, anche se persegue l'evidente finalità di eliminare ogni riferimento al giudizio di ammissibilità della domanda di cui all'art. 5; una volta eliminata la previsione del termine iniziale, si potrebbe ritenere che l'azione disciplinare debba essere esercitata entro due mesi dalla notizia del fatto, ovvero entro due mesi dalla proposizione dell'azione risarcitoria. Ciò costituisce elemento di obiettiva incertezza, tanto più grave ove si consideri che la norma in esame pone l'obbligo, non la mera facoltà, dell'esercizio dell'azione disciplinare, a differenza di quanto stabilito dalle disposizioni generali relative al procedimento disciplinare dei magistrati.

4.3. — Un profilo particolarmente evidente di mancanza di chiarezza del quesito si ravvisa nella richiesta di abrogazione delle parole «costituente reato», contenute nell'art. 13 della legge, che disciplina la responsabilità civile per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, stabilendo in tal caso il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni nei confronti sia del magistrato che dello Stato come responsabile civile.

A seguito della eventuale abrogazione del menzionato inciso, il magistrato sarebbe chiamato a rispondere per qualunque «fatto» commesso nell'esercizio delle sue funzioni: la eventuale abrogazione non potrebbe sensatamente accreditare una estensione della responsabilità a qualsiasi «fatto» commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Dall'abrogazione peraltro potrebbe derivare l'effetto per cui, in assenza di qualunque riferimento alle fattispecie disciplinate dagli artt. 2 e 3 della legge, la disposizione residua introdurrebbe ipotesi di responsabilità diverse e più ampie rispetto a quelle tipiche di cui ai citati articoli 2 e 3; ipotesi di responsabilità che sarebbero poste a carico indistintamente di tutti coloro che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. Si tratta di un risultato evidentemente contraddittorio con la finalità oggettivata nello stesso quesito, che rappresenta un elemento di grave incertezza e confusione, potenziata dalla permanenza nella rubrica del medesimo articolo della qualificazione del fatto come reato.

5. — In conclusione, la rilevata natura propositiva e non meramente abrogativa della richiesta referendaria in esame e la complessiva mancanza di chiarezza del quesito da sottoporre al corpo elettorale, inducono ad un giudizio di inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 39

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Collocamento al lavoro - Liberalizzazione - Disomogeneità delle disposizioni oggetto del quesito - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», limitatamente a:

Articolo 10, comma 3: «I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.»; comma 7, limitatamente alle parole: «devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti»; comma 10: «Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.»; comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: «e 10», giudizio iscritto al n. 121 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Edoardo Ghera per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare — presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 57 del 10 marzo 1999 — sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 10, comma 3: «I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.»; comma 7, limitatamente alle parole: «devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti»; comma 10: «Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.»; comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: «e 10?».

2. — Con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale per il *referendum* ha rilevato che nel quesito in questione non sono specificate le «successive modificazioni» dei testi delle norme indicate e che esse non risultano essere intervenute.

La richiesta di *referendum* è stata, quindi, dichiarata legittima sul seguente quesito, così riformulato:

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», limitatamente a:

Articolo 10, comma 3: «I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.»; comma 7, limitatamente alle parole: «devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti»; comma 10: «Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.»; comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: «e 10?».

L'Ufficio centrale ha infine stabilito che la denominazione del *referendum* in questione sia: «Collocamento al lavoro: liberalizzazione».

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* il Presidente ha convocato questa Corte in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

I presentatori, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge, hanno depositato in data 7 gennaio 2000 una memoria per ribadire l'ammissibilità della richiesta.

Essi sostengono innanzitutto che le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione verterebbero su materie del tutto diverse da quelle per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude la possibilità di ricorso al *referendum*. In particolare, per ciò che attiene al profilo della gratuità dell'attività di mediazione nei

confronti dei prestatori di lavoro, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 88 del 9 luglio 1948, ratificata dall'Italia a seguito della legge 30 luglio 1952, n. 1089 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio d'impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948), riguarderebbe il solo servizio pubblico di collocamento e solo in riferimento a questo prevederebbe la gratuità dell'attività svolta a favore dei lavoratori, mentre la richiesta di *referendum* in questione avrebbe ad oggetto la disciplina del collocamento privato, del quale non sarebbe affatto vietato l'esercizio a titolo oneroso.

Né un ostacolo all'ammissibilità del *referendum* sempre per il profilo della gratuità dell'attività di mediazione per i prestatori di lavoro, potrebbe desumersi, ad avviso dei promotori, dalla Convenzione OIL n. 181 del 19 giugno 1997, in tema di Agenzie private di collocamento, poiché la stessa non sarebbe stata ancora ratificata dall'Italia, riconoscerebbe, in ogni caso, il ruolo decisivo delle agenzie private nel funzionamento del mercato del lavoro, e non escluderebbe, pur ribadendo il principio della gratuità, all'art. 7, comma 2, eventuali costi della mediazione a carico dei lavoratori, a differenza di quanto avrebbe fatto il legislatore italiano ponendo il divieto senza eccezioni oggetto del quesito referendario.

Quanto ai criteri di ammissibilità elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, i presentatori rilevano che il quesito stesso avrebbe natura meramente abrogativa, in quanto investirebbe specifiche disposizioni e sarebbe formulato senza far ricorso a tecniche manipolative, ed ancora che la disciplina di cui si chiede l'abrogazione non avrebbe carattere costituzionalmente vincolato, dal momento che la regolamentazione del collocamento non sarebbe prevista in Costituzione e sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Il quesito, infine, risponderebbe anche ai criteri di omogeneità, chiarezza ed univocità, essendo evidenti la finalità intrinseca della richiesta referendaria, di abrogare determinati vincoli posti a carico delle agenzie private di collocamento, l'intima connessione delle disposizioni da abrogare, tutte volte a porre limitazioni, e l'effetto dell'eventuale accoglimento della richiesta, abrogativo di tali limitazioni.

4. — Hanno depositato memorie e chiesto di poterle illustrare, per sostenere l'inammissibilità del quesito, il Comitato per le libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione comunista, la Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per la sinistra, e Alfiero Grandi nella sua qualità di Responsabile lavoro dei D.S. (Democratici di sinistra).

5. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 sono stati ascoltati l'avv. Edoardo Ghera per i promotori e l'avv. Piergiorgio Alleva per i soggetti indicati al precedente punto 4.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte, sciogliendo la riserva formulata nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, dichiara rituali, per le ragioni esposte nella sentenza n. 31 del 2000, anche le memorie depositate e illustrate oralmente da soggetti diversi dai presentatori.

2. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe l'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che regola l'attività privata di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il quesito referendario propone l'abrogazione di alcune disposizioni: il comma 3, a mente del quale i soggetti privati che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro devono avere tale attività quale oggetto sociale esclusivo; il comma 7, lettera a), il quale stabilisce che essi devono disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera, soggiungendo che l'idoneità di tali competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione almeno biennale; il comma 7, lettera b), limitatamente alla parte che prescrive che i predetti soggetti debbono avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari in possesso di titoli di studio adeguati, ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni; il comma 10, che prevede che l'attività di mediazione tra domanda e

offerta di lavoro debba essere esercitata a titolo gratuito nei confronti dei prestatori di lavoro; infine, il comma 12, lettera b), nella parte in cui, mediante rinvio al comma 10, prevede la revoca, anche su richiesta delle Regioni, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di mediazione nell'ipotesi di violazione del dovere di gratuità nei confronti dei lavoratori.

3. — Il quesito referendario è inammissibile, poiché con esso si chiede l'abrogazione di più disposizioni non omogenee tra loro, nei confronti delle quali l'elettore deve essere lasciato libero di esprimere valutazioni autonome e anche potenzialmente divergenti.

I commi 3 e 7 dell'art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997 hanno infatti riguardo ai requisiti soggettivi dell'imprenditore o degli amministratori (esclusività dell'oggetto sociale; professionalità degli amministratori, dei dirigenti e degli operatori), ovvero a caratteristiche oggettive dell'azienda (disponibilità di uffici idonei). Il comma 10 non concerne requisiti soggettivi o aziendali ma pone un limite all'attività negoziale dell'impresa (gratuità della mediazione nei confronti dei prestatori di lavoro).

Non vale sostenere che le disposizioni inserite nel quesito siano unificate tra loro dal fine di liberalizzare ulteriormente il mercato del lavoro, rimuovendo ogni limite potenzialmente incidente sulla libertà dell'impresa. Ciascuno dei limiti ai quali le singole disposizioni interessate dalla richiesta abrogativa mettono capo risponde a una diversa istanza legislativa. L'esclusività riguarda la purezza dell'oggetto dell'impresa che la legge vuole indenne da qualsiasi contaminazione, anche la più lieve, al punto di precludere in questo settore l'assunzione della qualità di imprenditore alla persona fisica per l'altrimenti inevitabile commistione con altre attività negoziali del soggetto. I requisiti di professionalità specifica attengono ancora all'impresa nella sua globalità e non all'uno o all'altro dei suoi rapporti contrattuali e mirano alla salvaguardia della qualità del servizio offerto. Con il vincolo di gratuità dell'attività nei confronti dei lavoratori, il legislatore si propone di proteggere una soltanto delle parti dell'istituendo rapporto di lavoro, quella parte che anche in un contesto di liberalizzazione del collocamento è valutata come la più debole, sia rispetto al datore di lavoro che all'agente intermediario. Unificare questi eterogenei ordini di limiti sotto l'indistinta rubrica «liberalizzazione» significa appunto precludere agli elettori l'opportunità di modulare la propria risposta sulla diversità dei valori legislativi sottesi alle singole disposizioni che formano oggetto del quesito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 40

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Sistema dei termini processuali - Abrogazione parziale - Carattere non meramente abrogativo del *referendum* - Disomogeneità e intrinseca contraddittorietà del quesito - Inammissibilità della richiesta referendaria.

- Cod. proc. civ. (r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443), artt. 152, 153 e 154; cod. proc. pen. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), artt. 173 e 175.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare, iscritto al n. 122 del registro *referendum*, per l'abrogazione:

a) del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: «Approvazione del Codice di procedura civile», e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 152, primo comma, limitatamente alle parole: «anche a pena di decadenza», e secondo comma, limitatamente alle parole: «stabiliti dalla legge» e alle parole: «ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente»;

Articolo 153;

Articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: «ordinatorio», e primo comma, limitatamente alle parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza»;

b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale», e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge», e comma 2, limitatamente alle parole: «a pena di decadenza»;

Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: «a pena di decadenza».

Vista l'ordinanza 7-13 dicembre 1999, come corretta con l'ordinanza 21 dicembre 1999, con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Gustavo Pansini per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare presentata da Daniele Capezzone, Mariano Giustino, Michele De Lucia, Sergio Augusto Stanzani Ghedini e Rita Bernardini, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: «Approvazione del Codice di procedura civile», e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 152, comma 1, limitatamente alle parole: «anche a pena di decadenza», e comma 2, limitatamente alle parole: «stabiliti dalla legge» e alle parole: «ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente»;

Articolo 153;

Articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: «ordinatorio», e comma 1, limitatamente alle parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza»; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale» e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge», e comma 2, limitatamente alle parole «a pena di decadenza»;

Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: «a pena di decadenza?».

2. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza 7-13 dicembre 1999, ha dichiarato che la richiesta è conforme alle disposizioni di legge.

Con successiva ordinanza di correzione del 21 dicembre 1999 l'iniziale denominazione del *referendum* («Termini processuali perentori: Abrogazione») è stata modificata come segue: «Sistema dei termini processuali: Abrogazione parziale».

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. — In prossimità della camera di consiglio, il Comitato promotore ha depositato una memoria nella quale si insiste per l'ammissibilità del *referendum*, sotto i profili della chiarezza e completezza del quesito, nonché della «individuabilità delle conseguenze» in caso di voto favorevole.

5. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito l'avvocato Gustavo Pansini, per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Considerato in diritto

1. — La richiesta referendaria investe alcune disposizioni del codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: «Approvazione del codice di procedura civile») e del codice di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»), che dettano, rispettivamente per la materia civile e per la materia penale, la disciplina generale dei termini processuali.

In relazione al codice di procedura civile, viene proposta la soppressione dei seguenti articoli e parti di comma:

Articolo 152, primo comma, limitatamente alle parole: «anche a pena di decadenza», e secondo comma, limitatamente alle parole: «stabiliti dalla legge» e alle parole «ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente»;

Articolo 153;

Articolo 154, limitatamente alla parola: «ordinatorio», contenuta nella rubrica, e primo comma, limitatamente alle parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza».

In relazione al codice di procedura penale, viene proposta la soppressione delle seguenti parti di comma:

Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge», e comma 2, limitatamente alle parole: «a pena di decadenza»;

Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: «a pena di decadenza».

2. — La disciplina dei termini processuali (vale a dire, dei limiti di tempo assegnati a un soggetto per il compimento di un atto processuale) è contenuta, per il processo civile, negli artt. 152-155 cod. proc. civ. e, per il processo penale, negli artt. 172-176 cod. proc. pen.

Per quanto interessa la presente decisione, i termini processuali civili sono distinti in «ordinatori» e «perentori». Si considerano ordinatori tutti i termini che la legge non dichiara espressamente perentori o che non sono stabiliti a pena di decadenza dal giudice, quando la legge lo permette (art. 152 cod. proc. civ.). I termini ordinatori possono essere abbreviati o prorogati dal giudice, prima della scadenza, per una sola volta e per una durata non superiore al termine prorogato (art. 154 cod. proc. civ.). Per contro, i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati «nemmeno sull'accordo delle parti» (art. 153 cod. proc. civ.).

Con riferimento al processo penale, i termini «si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge» (art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). L'inosservanza dei termini comunemente definiti «ordinatori» non produce, invece, l'effetto della decadenza, ma comporta eventuali conseguenze extraprocessuali (ad esempio, la responsabilità disciplinare cui fa espresso richiamo l'art. 124 cod. proc. pen.).

Nel processo penale, verosimilmente in considerazione del carattere pubblico dell'azione penale e della natura degli interessi in gioco, non è in via generale contemplato l'istituto della abbreviazione o della proroga dei termini assegnati alle parti *ex lege* o per provvedimento del giudice. Sono invece espressamente previsti la non prorogabilità dei termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 173, comma 2, cod. proc. pen.) e l'istituto della restituzione nel termine per il caso fortuito o la forza maggiore (art. 175 cod. proc. pen.).

3. — Emerge immediata ed evidente una duplice ragione di inammissibilità della richiesta referendaria.

In primo luogo, la formulazione del quesito non rispetta il carattere meramente abrogativo del *referendum*, ma mira piuttosto, attraverso la tecnica del «ritaglio» di singole parole o gruppi di parole privi di autonomo significato normativo, a creare, sia nel processo civile che in quello penale, discipline dei termini processuali nuove e assolutamente diverse, sostituendole a quelle esistenti (v. sentenza n. 36 del 1997).

Per quanto riguarda il processo civile, gli interventi soppressivi delle parole «anche a pena di decadenza» operati sul primo comma dell'art. 152 cod. proc. civ., nonché delle parole «stabiliti dalla legge» e «ordinatori, tranne che la legge li dichiara espressamente», operati sul secondo comma del medesimo articolo, trasformerebbero tutti i termini in perentori. Viene peraltro proposta anche l'abrogazione dell'intero art. 153 cod. proc. civ., ove si stabilisce che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti, nonché della parola «ordinatorio» nella rubrica dell'art. 154 cod. proc. civ. e delle parole «che non sia stabilito a pena di decadenza» nel primo comma del medesimo articolo, con la conseguenza che tutti i termini, ricondotti all'unica categoria dei termini perentori, potrebbero essere abbreviati o prorogati, prima della scadenza, dal giudice anche d'ufficio.

In caso di esito positivo del *referendum* verrebbe quindi, introdotta nell'ordinamento l'inedita categoria dei termini processuali perentori, ma nello stesso tempo abbreviabili o prorogabili dal giudice anche d'ufficio, oltretutto in contrasto con le esigenze di certezza e di uniformità che ineriscono alla natura stessa dei termini perentori.

Anche per quanto concerne i termini processuali penali, la richiesta referendaria, attraverso interventi ablativi di mere locuzioni verbali, operati sull'art. 173 (e marginalmente sull'art. 175) del codice di procedura penale, tende a sostituire a quella esistente una disciplina radicalmente diversa, che fa perno su un'unica categoria di termini indiscriminatamente stabiliti a pena di decadenza, quale che sia l'atto o l'attività cui ineriscono, e non prorogabili, salvo che la legge stessa disponga diversamente.

4. — Sono altresì evidenti la disomogeneità e l'intrinseca contraddittorietà del quesito referendario, che a loro volta si riflettono nella anodina e generica formulazione dell'intitolazione «Sistema dei termini processuali: Abrogazione parziale».

La pretesa di sottoporre a *referendum* discipline accomunate solo dal mero riferimento nominalistico all'istituto dei termini processuali, ma operanti nei diversi sistemi del processo civile e del processo penale, pone la libertà di scelta dell'elettore di fronte a prospettive tra loro non conferenti. Inoltre con il medesimo quesito si chiede, da un lato, di introdurre nell'ordinamento processuale civile termini qualificati come perentori, ma in realtà sempre abbreviabili o prorogabili anche d'ufficio dal giudice; dall'altro di sopprimere nell'ordinamento processuale penale la categoria dei termini ordinatori e di trasformarli tutti in termini sanzionati a pena di decadenza.

Risulta così disatteso proprio lo scopo, dichiarato dai promotori del *referendum* nella memoria illustrativa, di conseguire l'accelerazione dei procedimenti, imponendo anche al giudice il rigoroso rispetto dei nuovi termini processuali perentori: al contrario, nel processo civile i termini diverrebbero tutti abbreviabili o prorogabili sulla base di scelte discrezionali dello stesso giudice; nel processo penale la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza per tutti i termini, potrebbe addirittura determinare la paralisi dell'esercizio della giurisdizione.

5. — Per le concorrenti ragioni sopra esposte, la richiesta referendaria va pertanto dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Approvazione del Codice di procedura civile», e degli artt. 173 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0134

N. 41

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Contratti di lavoro a tempo determinato - Liberalizzazione - Contrasto con obblighi nascenti da direttiva comunitaria - Inammissibilità della richiesta referendaria.**

- Legge 18 aprile 1962, n. 230; d.l. 3 dicembre 1977, n. 876 (convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18); legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 come sostituito dall'art. 9-bis del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e successive modificazioni limitatamente a:

Articolo 1, comma 1: «Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.» e comma 2, come modificato dall'art. unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 (il quale ha sostituito la lettera «e»), nonché come integrato dall'art. unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera «f»), limitatamente alle parole: «a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa deri-

vante dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.», comma 3: «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.», comma 4: «Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.», comma 5: «La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni lavorativi.», nonché comma 6: «L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.»;

Articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Articolo 3;

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

Articolo 8;

Articolo 9;

Articolo 10;

Articolo 11;

nonché il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo» e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9 bis d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; giudizio iscritto al n. 123 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Sergio Magrini per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele, l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti, per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia e l'avvocato Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare depositata in data 8 marzo 1999 da Daniele Capezzone ed altri (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1999), presentata sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 1, comma 1: «Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.»; comma 2, come modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 il quale ha sostituito la lett. «e»), nonché come integrato dall'articolo unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera «f»), limitatamente alle parole: «a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopraindicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.»; comma 3: «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.»; comma 4: «Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.»; comma 5: «La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.»; nonché comma 6: «L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.»;

Articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'Articolo 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Articolo 3;

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7, come sostituito dall'Articolo 14 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

Articolo 8;

Articolo 9;

Articolo 10;

Articolo 11;

nonché il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo» e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236?».

2. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza pronunciata in data 7-13 dicembre 1999 — ritenuta la tempestività della presentazione della richiesta referendaria e dato atto che le sottoscrizioni raccolte dai promotori avevano raggiunto il numero di cinquecentomila — ha dichiarato che la richiesta è conforme alle disposizioni di legge.

Al quesito l'Ufficio centrale ha assegnato la seguente denominazione: «Contratti di lavoro a tempo determinato: Liberalizzazione della stipulazione».

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. — In prossimità della camera di consiglio, i promotori hanno depositato una memoria nella quale si chiede la dichiarazione di ammissibilità del *referendum*.

5. — Sono state presentate memorie dall'Associazione Progetto Diritti O.N.L.U.S., dalla Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e dal Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, dal Comitato per le Libertà e i diritti sociali, dal Partito della Rifondazione comunista e, congiuntamente, dalla Federazione dei Verdi, dall'Associazione Nazionale per la Sinistra e da Alfiero Grandi, nella dedotta qualità di responsabile lavoro dei D.S. — Democratici di Sinistra.

6. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 sono stati uditi l'avv. Sergio Magrini per i presentatori; l'avv. Mario Salerni per l'Associazione Progetto Diritti O.N.L.U.S., la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e il Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia; e l'avv. Piergiorgio Alleva per il Partito della Rifondazione comunista, la Federazione dei Verdi, e l'Associazione Nazionale per la Sinistra.

Considerato in diritto

1. — Sciogliendo la riserva formulata dal Presidente della Corte nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, in via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ritualità del deposito delle memorie provenienti da soggetti diversi dai presentatori del *referendum*, nonché della loro illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio citata.

2. — Si può quindi passare all'esame della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della richiesta del *referendum* abrogativo — dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7/13 dicembre 1999 — al fine di accertare se, riguardo all'oggetto della richiesta stessa, ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema e se il quesito presenti struttura e caratteri conformi alla funzione che la Costituzione assegna all'istituto del *referendum* abrogativo, che la Corte ha individuato fin dalla sentenza n. 16 del 1978.

3. — Si deve subito rilevare — quanto all'area della normativa costituzionalmente interdetta all'iniziativa referendaria *ratione materiae* — che il quesito in esame concerne la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi, certamente non riguarda alcuna legge tributaria o di bilancio, né di amnistia o di indulto.

4. — Con riferimento all'ultimo dei limiti indicati nel secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, il *referendum* non propone specificamente l'abrogazione di una legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Peraltro ai fini della decisione sull'ammissibilità occorre tener conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale.

Sotto tale profilo giova richiamare (ed ulteriormente ribadire) i principi ripetutamente affermati da questa Corte fin dalla sentenza n. 30 del 1981 (e successivamente confermati dalle sentenze n. 31 del 1981, n. 25 del 1987, n. 63 del 1990 e, più recentemente, dalla sentenza n. 27 del 1997). In base a tali principi, nella categoria delle leggi per cui l'art. 75 della Costituzione esclude il ricorso al *referendum* abrogativo sono ricomprese — oltre alle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali — anche «le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività» di queste leggi che «la preclusione debba ritenersi sottintesa».

A siffatta conclusione la Corte è pervenuta considerando in primo luogo che dall'abrogazione di tali norme deriverebbe l'esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale; e aggiungendo inoltre che la Costituzione «ha voluto riservare (tale responsabilità) alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare, alla quale si rivolge il *referendum* abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione» (sentenze n. 30 del 1981 e n. 27 del 1997, citate, nonché n. 28 del 1993).

5. — Tra le leggi di ratifica di trattati internazionali deve essere ricordata in particolare quella concernente il trattato istitutivo della comunità europea (legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione degli accordi

internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, cui hanno fatto seguito la legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, e la legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997).

Questa Corte (a partire dalla sentenza n. 170 del 1984) ha precisato che l'ordinamento comunitario e quello statale si configurano come autonomi e distinti, secondo la ripartizione di competenza stabilita dal trattato, ed ha ricondotto il coordinamento fra essi esistente all'ambito dell'art. 11 della Costituzione.

Il processo di progressiva integrazione degli ordinamenti giuridici nazionale e comunitario ha comportato, pur a Costituzione invariata, delle profonde modifiche all'ordinamento interno. Infatti — poiché nelle materie previste dal trattato la normativa regolatrice è quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le previsioni del trattato stesso (entro il quadro precisato dalla ricordata sentenza n. 170 del 1984) — di fronte a tale normativa, come ha rilevato la sentenza n. 285 del 1990, «l'ordinamento interno si ritrae e non è più operante».

Questa ritrazione per un verso consente la diretta applicabilità del diritto comunitario derivato, nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia delle comunità europee, e per altro verso attribuisce una posizione di preminenza all'adempimento, da parte dello Stato italiano, degli obblighi comunitari, garantendolo con una rete di protezione che — come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte — incide, per vari aspetti, sui poteri del legislatore, dei giudici e della pubblica amministrazione.

6. — Nel quadro fin qui delineato si colloca la giurisprudenza della Corte concernente i rapporti fra ordinamento comunitario e *referendum* abrogativo.

Con specifico riferimento all'interferenza con il trattato di Roma, le sentenze n. 31 e n. 15 del 1997 hanno espressamente verificato se le abrogazioni oggetto delle richieste referendarie rispettivamente esaminate avrebbero potuto comportare, in concreto, una violazione degli obblighi posti allo Stato italiano dal trattato stesso.

7. — Anche l'obbligo — imposto dal trattato agli Stati membri, in vista dell'obiettivo di conformazione degli ordinamenti interni — di ottemperare alle prescrizioni poste dalla normativa comunitaria derivata, ha una precisa ricaduta — come già ritenuto dalla Corte — in termini di inammissibilità del *referendum* che in ipotesi esponga lo Stato italiano al rischio dell'inadempienza.

In particolare, le direttive comunitarie sono state espressamente considerate rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità di richieste referendarie — sia pure per escludere che il risultato del *referendum* confliggesse con le direttive che venivano in considerazione — dalla sentenza n. 64 del 1990 e (congiuntamente a trattati internazionali) dalle sentenze n. 63 del 1990, n. 26 del 1993 e n. 36 del 1997.

8. — Si tratta allora di verificare se il quesito referendario si ponga, o meno, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999.

8.1. — La citata direttiva concerne specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, e recepisce l'accordo-quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali.

Tale accordo richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. E nel contempo dispone che gli Stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano già una normativa equivalente, debbano, non oltre il 10 luglio 2001, dettarne una diretta ad evitare l'abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obbiettive che giustificano la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero di rinnovi possibili; nonché a stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi «successivi» e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato.

8.2. — Ora — quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine per l'adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni — l'obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento dell'entrata in vigore della direttiva (ai sensi dell'art. 254 del trattato, già art. 191), e quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione interna dello Stato non può estrinsecarsi con contenuti confliggenti con i principi della direttiva.

8.3. — La menzionata direttiva dispone che gli Stati membri debbano introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, solo «in assenza di norme equivalenti».

Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario.

In tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l'ordinamento interno — se può, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti — sicuramente non può rimuoverle del tutto senza violare gli obblighi nascenti dalla direttiva.

A tale vincolo è in modo particolare assoggettato il *referendum* abrogativo, che non può, in quanto atto-fonte di diritto interno (sentenza n. 64 del 1990, citata), condurre ad un risultato tale da esporre lo Stato italiano a responsabilità per violazione di impegni assunti in sede comunitaria.

Pertanto non può ritenersi ammissibile un *referendum* che miri all'abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione lasci quest'obbligo del tutto inadempito.

8.4. — Qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione (come evidenziata in chiusura del precedente punto 8.1), l'ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti.

Infatti, proprio la legge n. 230 del 1962 assoggettata a *referendum*, come risultante dalle successive modifiche e integrazioni, ha da molto tempo adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato (art. 2 della stessa legge).

8.5. — La proposta referendaria mira per contro all'abrogazione di queste garanzie, lasciando nella legge n. 230 del 1962 unicamente l'affermazione della generale (e quindi indiscriminata) liceità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro.

Orbene, è vero che il legislatore nazionale mantiene una considerevole discrezionalità nell'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno, ma la liberalizzazione derivante dall'eventuale abrogazione dell'art. 2 comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta, che neppure nel suo contenuto minimo essenziale risulterebbe più rispettata.

8.6. — I promotori affermano che un'eventuale abrogazione referendaria non escluderebbe l'applicazione alla materia della disciplina generale dei contratti dettata dal codice civile.

Ma tale disciplina, limitandosi a sancire disposizioni meramente comminatorie della nullità del contratto, appare assolutamente inidonea ad assolvere l'obbligo, imposto dalla direttiva, di introdurre nell'ordinamento norme volte a regolamentare sia le ragioni ed i limiti del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, sia le ipotesi di trasformazione di esso in contratto a tempo indeterminato.

9. — Da quanto precede deriva l'inammissibilità del *referendum*, dovendo ancora una volta escludersi che dall'abrogazione referendaria di norme interne possa derivare l'esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti della comunità europea.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epigrafe; del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni; e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall'art. 9 bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7-13 dicembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0135

N. 42

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico - Collegamento con principi costituzionali inderogabili - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– D.Lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recante «Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale», e successive modificazioni; giudizio iscritto al n. 124 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Nicolò Zanon per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia e gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, esaminata la richiesta di *referendum* popolare presentata in data 28 settembre 1999 da Daniele Capezzone e altri quattro cittadini elettori sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recante «Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale», e successive modificazioni?», con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 ha dichiarato la richiesta stessa conforme alle disposizioni della legge n. 352 del 1970, stabilendone altresì la seguente denominazione: «Istituti di patronato e di assistenza sociale: abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico».

2. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, ai presentatori della richiesta di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. — I presentatori del *referendum* hanno depositato in data 5 gennaio 2000 una memoria, sostenendo le ragioni dell'ammissibilità della richiesta referendaria sotto i profili dell'omogeneità, della chiarezza e dell'univocità del quesito, e della mancanza di preclusioni che in tal senso possano farsi derivare dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione.

4. — In data 10 gennaio 2000 hanno depositato tre memorie, di contenuto sostanzialmente identico: a) il «Comitato per le libertà e i diritti sociali», costituitosi al fine di contrastare l'iniziativa referendaria; b) il «Partito della rifondazione comunista», e c) la «Federazione dei Verdi», unitamente all'«Associazione nazionale per la Sinistra» e ad Alfiero Grandi quale responsabile lavoro dei «DS - Democratici di sinistra». Nelle tre memorie, previa illustrazione delle ragioni del «contraddittorio» così esercitato, si sostiene l'inammissibilità, tra altre, della richiesta referendaria in argomento.

5. — In data 12 gennaio 2000 i presentatori del *referendum* hanno depositato ulteriore memoria, con la quale hanno eccepito l'irricevibilità o inammissibilità degli atti «di intervento, memorie e contributo istruttorio» depositati dai soggetti indicati al punto precedente.

6. — La discussione, già fissata per la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, è stata in tale data rinviata alla camera di consiglio del successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai soggetti che hanno depositato memorie; questi ultimi hanno depositato ulteriore atto in data 17 gennaio 2000.

7. — Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 sono stati ascoltati: in rappresentanza dei presentatori, l'avvocato Nicolò Zanon e, in rappresentanza dei soggetti indicati al punto 4, gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini, che hanno rispettivamente illustrato e ribadito le argomentazioni svolte negli atti depositati in precedenza.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio, relativamente alla possibilità di dare ingresso nel presente procedimento alle memorie presentate da soggetti diversi da quelli — delegati o presentatori della richiesta di *referendum* e Presidente del Consiglio dei Ministri — ai quali tale facoltà è espressamente riconosciuta dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e di consentirne l'illustrazione in camera di consiglio da parte dei rispettivi rappresentanti, questa Corte non può che richiamare quanto osservato e stabilito al riguardo in senso affermativo nella sentenza n. 31 del 2000 di pari data.

2. — La richiesta di *referendum* abrogativo in esame è diretta all'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (oggetto di «ratifica» con la legge 17 aprile 1956, n. 561), il quale detta la disciplina degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

3. — Tale richiesta non è ammissibile.

3.1. — Agli Istituti di patronato e di assistenza sociale — enti di diritto privato, secondo l'art. 1 della legge 27 marzo 1980, n. 112 — costituiti e gestiti da associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano prova di potervi provvedere con mezzi adeguati (art. 2, primo comma, del decreto n. 804 del 1947), spetta l'esercizio dell'assistenza e della tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione (art. 1, primo comma). In sede giurisdizionale, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono inoltre, a richiesta dell'assistito, rendere informazioni e osservazioni orali nelle controversie in materia previdenziale e assistenziale (art. 446 cod. proc. civ., non compreso nel quesito referendario).

Il fatto di essere oggi emanazioni di associazioni di lavoratori non impedisce, come generalmente ritenuto, che in tali Istituti continui a essere presente una connotazione pubblicistica, connessa alla natura dei compiti, connotazione che in passato spiegava la possibilità che la loro fondazione fosse promossa da province, comuni o altri enti morali (secondo l'espressione dell'art. 119 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto

1917, n. 1450, approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889). Manifestazione evidente e, al tempo stesso, riprova di ciò è l'art. 3, secondo comma, del decreto n. 804, di cui si chiede l'abrogazione referendaria, il quale impone che lo statuto degli Istituti di patronato deve espressamente stabilire che la loro attività «è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione». Questa disposizione, chiave di volta dell'intera disciplina legislativa, è quella che, collocando gli Istituti al di là dell'ambito di attività riconducibili esclusivamente all'autonomia dei lavoratori e inserendoli in quello della cura di interessi generali, giustifica il sistema pubblico del loro finanziamento (artt. 4 e 5), la sottoposizione a vigilanza ministeriale (artt. 6 e 7), nonché l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato ai fini tributari (art. 8).

3.2. — Secondo la Costituzione, i diritti di natura previdenziale dei lavoratori la cui difesa nei procedimenti amministrativi (e giurisdizionali) costituisce la finalità degli Istituti di patronato, sono garantiti dall'art. 38, secondo comma: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» e la garanzia, non solo per ragioni di logica costituzionale dei diritti ma anche per ragioni testuali («preveduti e assicurati»), presenta necessariamente, accanto all'aspetto sostanziale, anche un aspetto procedimentale, tanto più rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazione a condizioni di difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori, la cui effettività si scontra con la farraginosa complessità del sistema previdenziale attuale.

Sempre secondo la Costituzione (art. 38, quarto comma), la protezione di tali diritti, poi, non è rimessa soltanto all'eventuale e sempre possibile libera iniziativa dei lavoratori, singoli o associati, ma rientra tra i fini e i compiti costituzionalmente assegnati allo Stato — fini e compiti ai quali «provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» medesimo (ai quali ultimi, oltre agli Istituti preposti alla erogazione delle prestazioni previdenziali, sono riconducibili gli Istituti in questione). I fini previdenziali, infatti, corrispondono a un interesse pubblico direttamente riconducibile all'art. 3, secondo comma, della Costituzione il quale stabilisce ancora essere «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Dalla connotazione pubblicistica dell'interesse previdenziale, quale definito dalla Costituzione, deriva poi, in via consequenziale diretta e necessaria, che le prestazioni alle quali devono provvedere gli organi e gli istituti predisposti o integrati dallo Stato (a) sono sottratte all'ambito delle attività lucrative, pur non dovendo necessariamente essere gratuite; e che (b) devono essere fornite in posizione di uguaglianza a tutti i lavoratori, non assumendo alcun rilievo la circostanza che si tratti di lavoratori iscritti o non iscritti al sindacato, iscritti a questo o quel sindacato. Il carattere non di lucro dell'attività e l'indirizzo generalizzato delle prestazioni sono, in sostanza, il connotato essenziale della previdenza pubblica prevista dalla Costituzione. Al contrario, lo scopo di profitto e la possibilità di selezione tra le richieste dei lavoratori rientra in un quadro di attività assicurative e assistenziali ulteriori e accessorie che, pur non vietate dalla Costituzione, non entrano a comporre il quadro della protezione dei diritti dei lavoratori che deve essere predisposto tramite gli organi e gli istituti di cui parla l'art. 38 della Costituzione.

3.3. — La Costituzione, dunque, esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali — sostanziali e strumentali — cioè gli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» di cui all'art. 38 e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili dalla generalità dei lavoratori. Questo è il nucleo costituzionale irrinunciabile, un nucleo che lascia largo spazio alla discrezionalità legislativa, nella disciplina degli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali della materia. Di contro, l'abrogazione referendaria del decreto n. 804 del 1947 contraddice puntualmente questo nucleo, eliminando strutture operanti nel campo previdenziale direttamente riconducibili a quelle previste dall'art. 38, quarto comma, della Costituzione e finendo per trasferire le loro attività, oggi non lucrative e garantite a tutti i lavoratori, al campo dell'autonomia privata, cioè delle libere scelte individuali. È, in proposito, rivelatrice la richiesta di abrogazione referendaria dell'art. 3, secondo comma, già ricordato come quello che, dal punto di vista dei caratteri delle prestazioni, rispecchia direttamente e senza possibilità di opzioni diverse per il legislatore — quanto alla natura non di lucro dell'attività e alla generalità delle prestazioni — il senso della garanzia previdenziale voluta dalla Costituzione.

4. — Deve dunque trovare applicazione, nella specie, il criterio di giudizio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze nn. 26 del 1981, 17 e 35 del 1997, che precisano e applicano il principio per la prima volta esplicitato nella sentenza n. 16 del 1978), il quale esclude l'ammissibilità del *referendum* abrogativo di disposizioni che non possono essere soppresse senza con ciò ledere principi costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0136

N. 43

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie - Libertà di scegliere tra Servizio e assistenza privata - Inidoneità della richiesta ad incorporare il quesito referendario prefigurato dai proponenti - Impossibilità di corretta espressione del voto da parte degli elettori - Inammissibilità della richiesta referendaria.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63, commi 2 e 3; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9.

-- Costituzione, art. 75

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

Articolo 63, comma 2: «I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.»; comma 3, limitatamente alle parole: «di cui al comma precedente», alle parole: «per l'assistenza di malattia,» e alle parole «valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma»;

Nonché del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, limitatamente a:

Articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: «integrativi» e alle parole: «aggiuntive rispetto a quelle» e, secondo periodo, limitatamente alla parola: «integrativi»; comma 2, limitatamente alla parola: «integrativo»; comma 3, limitatamente alla parola: «integrativi»; comma 4, limitatamente alla parola: «integrativi»; giudizio iscritto al n. 125 del registro *referendum*.

Viste l'ordinanza del 713 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Gianfranco Palermo per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia e gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per la Federazione dei Verdi ed altri, per il Comitato per le libertà e i diritti sociali e per il Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, esaminata la richiesta di *referendum* popolare, presentata da quattordici elettori, concernente parti di alcuni articoli della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, verificata la regolarità della richiesta, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 7-13 dicembre 1999.

La richiesta di *referendum*, quale risulta anche dalla successiva ordinanza del 21 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale ha apportato una correzione materiale al quesito, ha per oggetto la seguente domanda: «Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

Articolo 63, comma 2: «I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.»; comma 3, limitatamente alle parole: «di cui al comma precedente», alle parole: «per l'assistenza di malattia,» e alle parole: «valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma»;

Nonché il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, limitatamente a:

Articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: «integrativi» e alle parole: «aggiuntive rispetto a quelle» e, secondo periodo, limitatamente alla parola: «integrativi»; comma 2, limitatamente alla parola: «integrativo»; comma 3, limitatamente alla parola: «integrativi»; comma 4, limitatamente alla parola: «integrativi?»).

Al fine di identificare l'oggetto del *referendum* l'Ufficio centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: «Servizio sanitario nazionale: Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Libertà di scegliere tra Servizio e assistenza privata».

2. — Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, i signori Daniele Capezzone, Michele De Lucia, Mariano Giustino, presentatori della richiesta di *referendum* rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Palermo, hanno depositato l'8 gennaio 2000 una memoria, per illustrare le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del *referendum*.

I promotori ritengono che il quesito referendario non incida sull'esistenza e sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale né sulla garanzia costituzionale di tutela della salute e sulla erogazione delle prestazioni gratuite dovute agli indigenti. Il quesito non riguarderebbe, inoltre, né il sistema di finanziamento mediante lo strumento fiscale né la contribuzione solidaristica.

Ad avviso dei promotori, rimarrebbe inalterato l'obbligo di assicurazione contro le malattie (previsto dall'art. 63, primo comma, della legge n. 833 del 1978, non coinvolto nella richiesta di abrogazione), mentre verrebbe

abrogata la norma che ne attribuisce l'esclusiva al Servizio sanitario nazionale, mediante l'automatica costituzione per legge di un rapporto assicurativo con tale Servizio. Questa esclusiva non sarebbe parte inscindibile del diritto alla tutela della salute, garantito dalla Costituzione (art. 32).

Ad avviso dei promotori, a seguito dell'eventuale abrogazione il principio di obbligatorietà del rapporto assicurativo troverebbe attuazione in un sistema pluralistico, nel quale, secondo principi di diritto comune, non potrebbero essere imposti contributi assicurativi a favore del Servizio sanitario nazionale, in mancanza di un rapporto di assicurazione con lo stesso. La generale previsione di un obbligo contributivo sarebbe da tener ferma nei limiti della funzione solidaristica, mentre tale obbligo risulterebbe privo di causa per il rapporto assicurativo facoltativo.

Sarebbe coerente con questa impostazione la richiesta abrogazione anche di alcune parole dell'art. 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e del terzo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978.

3. — Il 10 gennaio 2000 hanno depositato separati «atti di intervento, memoria e contributo istruttorio» il Partito della Rifondazione comunista, in persona del segretario generale on. Fausto Bertinotti; la Federazione dei Verdi, in persona del responsabile nazionale del settore economia-lavoro sen. Natale Ripamonti, l'Associazione nazionale per la sinistra, in persona del presidente on. Sergio Garavini, e Alfiero Grandi, nella sua qualità di responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di sinistra; il Comitato per le libertà e i diritti sociali, costituito in Milano in data 2 dicembre 1999, in persona del presidente Paolo Cagna Ninchi. Tutti sostengono, preliminarmente, la propria legittimazione ad intervenire nel procedimento ed a presentare una memoria e un contributo istruttorio, ed offrono argomenti a sostegno della inammissibilità del *referendum*.

Il 12 gennaio 2000 anche il Sindacato dirigenti medici e professionisti del Servizio sanitario nazionale DIR-SAN, in persona del segretario generale Giuseppe Di Pietro, ha depositato una memoria per esporre argomenti a sostegno dell'inammissibilità del *referendum*.

4. — In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori, l'avvocato Gianfranco Palermo, il quale ha ribadito ed illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del *referendum*.

Sono stati inoltre ascoltati gli avvocati Angiolini e Andreoni per la Federazione dei Verdi e gli altri che con essa hanno depositato una memoria, per il Partito della Rifondazione comunista e per il Comitato per le libertà e i diritti sociali.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* del 7 13 dicembre 1999, che ne ha dichiarato la legittimità, investe:

a) parte della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): precisamente l'intero secondo comma dell'art. 63 (il quale dispone che i cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM) ed alcune parole del terzo comma dello stesso articolo;

b) parte del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): precisamente alcune parole o locuzioni dell'art. 9, relativo a forme integrative di assistenza sanitaria.

2. — Sciogliendo la riserva formulata nel consentire l'audizione in camera di consiglio, oltre che dei presentatori del *referendum*, anche degli altri soggetti interessati che hanno depositato nei termini una memoria, si deve preliminarmente ritenere che, in questo particolare procedimento, è in facoltà della Corte compatibilmente con la struttura, la funzione e la scansione temporale della procedura stabilita dal legislatore raccogliere ed ascoltare le osservazioni relative alla legittimità costituzionale della richiesta di *referendum*, anche se esse provengono da soggetti diversi da coloro ai quali l'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 espressamente attribuisce il diritto di depositare memorie (v. sentenza n. 31 del 2000).

3. — Nella parte in cui investe l'art. 63 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, l'attuale quesito referendario ripropone sostanzialmente una analoga richiesta di *referendum* in precedenza dichiarata inammissibile (sentenza n. 39-del 1997). Allora si proponeva la soppressione non dell'intero testo normativo recato dal secondo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, ma solo di una parte di quest'ultima disposizione. La pro-

posta di soppressione riguardava un insieme di locuzioni, sottratte le quali dall'art. 63, comma 2, della legge n. 833 del 1978, sarebbe risultato che i cittadini non sono tenuti all'iscrizione presso il Servizio sanitario nazionale. Al medesimo esito normativo, della non obbligatorietà della iscrizione al Servizio sanitario nazionale, si perverrebbe ora sopprimendo l'intero comma. In entrambi i casi l'effetto prefigurato dai promotori è il medesimo: rendere possibile l'adempimento dell'obbligo di assicurazione contro le malattie, che permarrebbe, mediante la scelta di una assicurazione privata in alternativa al Servizio sanitario nazionale, cui verrebbe sottratta la esclusiva titolarità del rapporto assicurativo.

Ma il contenuto obiettivo della proposta abrogazione non raggiunge questo esito, pur indicato nella denominazione della richiesta di *referendum*, e si manifesta anzi completamente infruttuoso.

La principale disposizione investita dalla proposta di abrogazione (art. 63, comma 2, della legge n. 833 del 1978), nello stabilire che i cittadini, i quali non erano tenuti (quando la legge è stata emanata) all'iscrizione ad un istituto mutualistico, venivano assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM, stabiliva una regola diretta ad attuare la transizione dal sistema mutualistico, basato su un regime di assicurazione per categorie, ad un sistema di sicurezza sociale per tutta la popolazione, attuato mediante il Servizio sanitario nazionale, sin dall'origine costituito da funzioni, strutture e servizi diretti a garantire a tutti i cittadini i livelli di protezione stabiliti dal piano sanitario. Tale transizione è ormai compiuta. Non si è più, dunque, in presenza di un rapporto assicurativo, sia pure obbligatorio, né di prestazioni sanitarie dovute in ragione, se non in corrispettivo, di un contributo. Il sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del 1978, sul quale non incide il quesito referendario, è caratterizzato dalla universalità dell'assistenza, garantita dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il cui diritto deriva direttamente dalla legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista dall'art. 19 della stessa legge) costituisce solo un adempimento amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni (sentenza n. 39 del 1997).

La non configurabilità, nel contesto del sistema legislativo, di un meccanismo assicurativo, il quale costituirebbe invece il presupposto dell'iniziativa referendaria, è ancor più accentuata dalla avvenuta abrogazione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, disposta contestualmente al finanziamento dello stesso Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (in particolare artt. 36, 38 e 39).

In definitiva l'eventuale soppressione del secondo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978 non conseguirebbe l'effetto abrogativo prefigurato, che si vorrebbe far consistere nella possibilità di uscire dal Servizio sanitario nazionale scegliendo una assicurazione privata. Mentre la soppressione di alcune parole del terzo comma dello stesso art. 63 prefigurerrebbe la reintroduzione del contributo che, per i cittadini, è stato soppresso.

4. — Neppure la complementare richiesta di intervento soppressivo nel testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 vale a conseguire l'effetto abrogativo prefigurato.

La eliminazione sia dell'aggettivo che qualifica come «integrativi» i fondi destinati a forme integrative di assistenza sanitaria, sia della locuzione che qualifica come «aggiuntive» le prestazioni da essi assicurate, non porta alla soppressione di parole di per sé espressive di un autonomo e proprio contenuto normativo e non determina la sottrazione di alcun contenuto normativo dalla disposizione nella quale tali parole sono inserite. Difatti, sopresse quelle parole, non muterebbe la configurazione della struttura e della funzione dei fondi sanitari integrativi, quali risultano dal contesto della disciplina normativa complessiva (si vedano, tra l'altro, l'art. 8-*quater* comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e l'art. 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Ciò senza considerare che l'art. 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è stato integralmente sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che è entrato in vigore, anche se le sue disposizioni, relative ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, acquistano efficacia e, quindi, divengono operative con la nuova disciplina del loro trattamento fiscale.

5. — In conclusione per un verso la richiesta di *referendum* non è idonea ad incorporare il quesito referendario prefigurato dai proponenti e non consente all'elettore una scelta che consegua gli effetti annunciati, sicché manca la possibilità per gli elettori di esprimere un voto referendario consapevole dei suoi effetti normativi. Per altro verso, in assenza di un significativo contenuto abrogativo — non essendo tale la soppressione di disposizioni e di frammenti di disposizione cui non consegua alcun utile risultato, né tantomeno il risultato prefigurato dai promotori quale si desume, tra l'altro, dalla denominazione del *referendum* — si attribuirebbe al quesito referendario in esame una funzione esclusivamente propositiva, estranea all'istituto del *referendum* per la abrogazione totale o parziale di una legge, quale è previsto dall'art. 75 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 713 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0137

N. 44

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

***Referendum* abrogativo - Magistratura - Possibilità di accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura - Omogeneità e chiarezza del quesito - Ammissibilità della richiesta referendaria.**

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, commi 2 e 3 (come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97).
- Costituzione, art. 75.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPO-
TOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», limitatamente a:

Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: «, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura», e comma 3: «In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.», come sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97;

Giudizio iscritto al n. 126 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare abrogativo — presentata da Capezzoni Daniele, De Lucia Michele, Giustino Mariano, Stanzani Ghedini Sergio Augusto e Bernardini Rita — sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» limitatamente a:

Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: «, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura», nonché comma 3: «In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063».?».

1.2. — Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha dichiarato legittima la richiesta, dopo averne verificato la regolarità; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la proposta referendaria non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ha provveduto ad integrare il testo del quesito con la indicazione della citata legge di modifica, ed ha infine stabilito per il *referendum* in esame la seguente denominazione: «Incarichi extragiudiziari dei magistrati: Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie».

2. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

Il Comitato promotore del *referendum* ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria.

3. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito l'avvocato Claudio Chiola, che ha illustrato le ragioni dell'ammissibilità del *referendum*.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sottoposta all'esame di ammissibilità di questa Corte, investe alcune disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole «, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura», nonché l'intero terzo comma della medesima norma.

La proposta referendaria è diretta all'abrogazione delle disposizioni che prevedono la possibilità per i magistrati, previa l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, di accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro.

2. — La richiesta di *referendum* in oggetto è ammissibile.

Deve anzitutto escludersi la sussistenza delle cause ostative espressamente indicate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si intendono sottoporre a consultazione referendaria abrogativa sono del tutto estranee alle materie ivi menzionate.

Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneità; la possibilità per i magistrati di accettare incarichi estranei al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce infatti un principio unitario, alla cui eliminazione è indirizzata la richiesta referendaria, la quale propone appunto l'abrogazione delle disposizioni che detto principio contengono.

Alle stesse conclusioni, del resto, è pervenuta questa Corte con la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando l'ammissibilità della richiesta di *referendum* formulata nei medesimi termini di quella in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole «, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura», e comma 3: «In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.», come sostituiti all'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0138

N. 45

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time): Abolizione dei vincoli - Direttiva comunitaria in materia di lavoro parziale - Carattere di parziale e anticipata conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi posti dalla direttiva rivestito dalle norme sottoposte a richiesta referendaria - Impossibilità di rimuovere tali norme pena la violazione dell'obbligo fatto agli Stati membri dell'Unione europea di leale cooperazione e l'insorgenza di una responsabilità dello Stato italiano - Inammissibilità della richiesta referendaria.

- D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), art. 5 e successive modificazioni.
- Costituzione, art. 75.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante: «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali» e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, come modificato —

quanto al comma 7 — dall'articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e come integrato quanto ai commi 9-*bis* e *ter*, dall'art. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, giudizio iscritto al n. 127 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Edoardo Ghera per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti ed altri, e l'avvocato Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione, presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1999, n. 57, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5?».

2. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, verificata la regolarità della richiesta, ha provveduto ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che la norma che ne costituisce oggetto è stata, in parte, modificata dall'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché dall'art. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608. L'Ufficio centrale ha quindi dichiarato legittima la richiesta sul seguente quesito, così riformulato: «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, come modificato — quanto al comma 7 — dall'art. 1, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come integrato — quanto ai commi 9-*bis* e *ter* — dall'art. 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conv. dalla legge 28 novembre 1996, n. 608?», stabilendo altresì che la denominazione del *referendum* sia: «Contratto di lavoro a tempo parziale (*part-time*): Abolizione dei vincoli».

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte, ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, quali presentatori della richiesta, hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge da ultimo citata, nella quale sostengono che il quesito non contrasterebbe con i limiti stabiliti dall'art. 75 della Costituzione e neppure riguarderebbe una norma strumentale all'attuazione di trattati internazionali, dato che il termine per il recepimento della direttiva n. 97/1981/CE del 15 dicembre 1997 non è ancora scaduto e, comunque, l'abrogazione della norma non violerebbe i principi da essa stabiliti. Il quesito avrebbe anche i previsti requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza, in quanto sarebbe palese l'intento di eliminare la disciplina vincolistica del rapporto di lavoro *part-time* allo scopo di liberalizzarlo ed assoggettarlo alle disposizioni generali sui contratti.

4. — Hanno altresì presentato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, una memoria unica l'associazione Progetto Diritti, la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia le quali deducono l'inammissibilità della richiesta referendaria, in quanto il quesito sarebbe privo dei requisiti di univocità e chiarezza.

4.1. — Tre distinte memorie, di contenuto sostanzialmente identico, sono state depositate il 10 gennaio 2000: la prima, dalla Federazione dei Verdi, in persona del responsabile nazionale del settore economia, dall'Associa-

zione nazionale per la sinistra, in persona del presidente *pro-tempore* e da Alfiero Grandi, nella qualità di responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di sinistra; la seconda, dal Partito della Rifondazione comunista, in persona del segretario generale; la terza dal Comitato per le libertà e i diritti sociali, in persona del presidente *pro-tempore*.

Nelle memorie, premessa la ritenuta ammissibilità del deposito degli atti, si sostiene che la richiesta referendaria violerebbe gli artt. 3, secondo comma, 4, 32 e 35 della Costituzione e sarebbe comunque inammissibile in quanto contrastante con gli obblighi della direttiva comunitaria n. 97/1981/CE.

5. — Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2000 hanno partecipato, per i presentatori della richiesta, gli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e Antonio Vallebona, illustrando e ribadendo le argomentazioni a sostegno del *referendum*.

Inoltre, sono stati ammessi ad illustrare le rispettive memorie, con riserva di ogni decisione in ordine all'ammissibilità della loro partecipazione, gli avvocati Piergiovanni Alleva e Mario Salerni.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* del 7-13 dicembre 1999, che ne ha dichiarato la legittimità, provvedendo all'integrazione del quesito, investe l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato ed integrato — quanto ai commi 7, 9-bis e 9-ter — dall'art. 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 339, e dall'art. 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale disciplina il rapporto di lavoro subordinato privato a tempo parziale.

2. — In via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie provenienti dai soggetti diversi dai presentatori del *referendum* ed è altresì ammissibile la loro illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000.

3. — Il giudizio per l'ammissibilità della richiesta referendaria postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o con quelli desumibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da un'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (*ex plurimis*: sentenza n. 33 del 1997). Il giudizio va in particolare esteso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 27 del 1997), a verificare la compatibilità del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie (sentenze n. 36 del 1997, n. 64 del 1990), qualora, come accade nella specie, queste siano idonee a produrre effetti tali da inhibire l'abrogazione delle norme interne, in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato (sentenza n. 36 del 1997).

Sotto questo profilo va premesso che la disciplina recata dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984 rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 97/1981/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro ordinamento, la quale è diretta specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale UNICE, CEEP e CES. Il predetto accordo, dopo avere stabilito, tra l'altro, il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il principio di agevolazione dello sviluppo del lavoro a tempo parziale, in particolare prevede l'opzione di fondo per il principio *pro rata temporis* (clausola 4.2), nonché la tendenziale eliminazione degli «ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale» (clausola 5.1, lett. a).

Premesso che, in forza dell'art. 11 della Costituzione, di fronte alla normativa comunitaria «l'ordinamento interno si ritrae e non è più operante» (sentenza n. 285 del 1990), si può dire che gli indicati obiettivi comunitari trovano una sia pure parziale ed anticipata conformazione nel vigente ordinamento interno, appunto nella disciplina recata dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984. Ed infatti la giurisprudenza ordinaria ha valorizzato la *ratio legis* di questo atto normativo individuandola nell'intento di agevolare, anche sul piano previdenziale, il modulo lavorativo del tempo parziale e anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il legislatore ha avuto di mira in questa legge «la "flessibilità" e l'occupazione nel loro complesso» (sentenza n. 202 del 1999). In particolare si può ritenere che, nell'ambito di questa disciplina, siano sostanzialmente coerenti con la direttiva alcune

disposizioni della citata disciplina legislativa, poiché appaiono già di per sé stessi ispirati al principio *pro rata temporis* sia il comma 5 dell'art. 5, che regola il calcolo dei contributi, sia il comma 12, che stabilisce il criterio di computo dei lavoratori *part-time* ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dell'azienda. Mentre al principio della rimozione degli ostacoli di natura giuridica al lavoro a tempo parziale appaiono ispirati sia la disposizione del comma 3-bis che regola alcune situazioni di prelazione dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzione di lavoratori con contratti a tempo pieno, sia il comma 11, che disciplina il trattamento pensionistico in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Si può quindi ritenere che le predette disposizioni e, più in generale, la complessiva disciplina posta dallo stesso art. 5 abbiano già realizzato, in una sorta di anticipazione della citata direttiva 97/1981/CE, un nucleo minimo di regole che, da un lato, agevolano il lavoro a tempo parziale e, dall'altro lato, costituiscono una forma di protezione del lavoratore *part-time*. Tale nucleo minimo essenziale non può essere totalmente rimosso, nell'ordinamento interno, se non attraverso la contemporanea sostituzione con disposizioni a loro volta conformi, proprio perché l'entrata in vigore della direttiva ha determinato il formarsi, durante la pendenza del termine, di una situazione di pre-conformazione all'obbligo di adeguamento, che preclude l'adozione di atti collidenti con i principi della direttiva.

È invero pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che gli Stati membri hanno il dovere, ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, di leale cooperazione, che impone, tra l'altro, di astenersi dall'adottare, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva ed il termine assegnato per il suo recepimento, qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato prescritto (Corte di giustizia, 18 dicembre 1997 in causa C-129/1996). Ciò è tanto più vero, nel caso di specie, non solo perché il termine di attuazione della direttiva è già scaduto il 20 gennaio 2000 rendendo così formalmente inadempiente lo Stato italiano, ma anche perché sia il ventiduesimo «considerando» della direttiva sia la clausola 6.2 dell'allegato accordo quadro stabiliscono espressamente che in ragione della direttiva non può essere giustificato alcun «regresso» rispetto alla situazione vigente in ciascuno Stato membro per quanto riguarda il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso. L'abrogazione, in via referendaria, del citato art. 5 determinerebbe invece l'eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, così da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario (cfr. sentenze n. 26 del 1993 e n. 64 del 1990), con conseguente violazione dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione.

Sotto questo profilo sussiste quindi una precisa ragione di inammissibilità del quesito referendario relativo all'art. 5 della legge n. 863 del 1984, il quale, peraltro, allo stato, è tuttora vigente, non risultando fino ad ora pubblicati ed efficaci preannunciati atti legislativi, che, recependo la direttiva comunitaria, stabiliscano una differente disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 46

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti: Abolizione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro - Formulazione univoca e chiara del quesito che investe una disciplina unitaria - Carattere abrogativo e non «manipolativo» del quesito - Non appartenenza delle norme oggetto della richiesta referendaria alla categoria delle norme «a contenuto costituzionalmente vincolato» - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).
- Costituzione, art. 75.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, giudizio iscritto al n. 128 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Edoardo Ghera e Antonio Vallebona per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia; l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia; gli avvocati Piergiovanni Alleva e Vittorio Angiolini per la Federazione dei Verdi ed altri, per il Comitato per le libertà e i diritti sociali e per il Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha preso in esame la richiesta di *referendum* per sottoporre a votazione popolare il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18?».

2. — Detto Ufficio, nel dichiarare che la richiesta di *referendum* di iniziativa popolare è conforme alla legge (ai sensi dell'art. 32 della menzionata legge n. 352 del 1970), ha disposto l'integrazione del testo del quesito con il richiamo alle modificazioni apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e lo ha così riformulato:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108?».

Al fine di identificare l'oggetto del *referendum*, l'Ufficio medesimo ha, inoltre, stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della già menzionata legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione del *referendum* sia: «Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro».

3. — Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della sopra menzionata ordinanza del 7 dicembre 1999, ha fissato, per le conseguenti deliberazioni, l'adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della richiesta di *referendum* ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. — Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di *referendum* abrogativo di cui in epigrafe, hanno depositato, con il patrocinio degli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e Antonio Vallebona, una memoria con la quale chiedono che il *referendum* sia dichiarato ammissibile.

5. — L'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., la Federazione delle rappresentanze sindacali di base e il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia hanno congiuntamente depositato, con il patrocinio dell'avvocato Mario Salerni, un «atto di intervento e memoria», al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito.

6. — A loro volta, il Comitato per la libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione comunista, nonché la Federazione dei Verdi, congiuntamente con l'Associazione nazionale per la sinistra e con «Alfiero Grandi, nella sua qualità di responsabile del lavoro dei D.S. — Democratici di Sinistra», hanno depositato, con il patrocinio degli avvocati Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, Vittorio Angiolini e Pier Luigi Panici, tre distinti «atti di intervento, memoria e contributo», nei quali vengono svolte identiche considerazioni al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito referendario.

7. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, l'avv. Antonio Vallebona, per i presentatori, ha eccepito preliminarmente che gli altri soggetti che hanno depositato memorie non hanno in realtà titolo per partecipare al presente giudizio. Tesi, questa, contrastata dall'avvocato Vittorio Angiolini.

Nel merito, l'avvocato Vallebona, insieme all'avvocato Edoardo Ghera, ha illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del *referendum* prospettate nella memoria.

Essendosi la Corte riservata di decidere in sentenza sull'ammissibilità delle memorie e dell'audizione dei soggetti diversi dai presentatori, è stato, altresì, sentito per il Comitato per la libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione comunista, la Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per la sinistra e «Alfiero Grandi nella sua qualità di responsabile del lavoro dei D.S. — Democratici di sinistra», l'avvocato Piergiovanni Alleva, il quale ha illustrato le già dedotte ragioni di inammissibilità della richiesta referendaria. A tali argomentazioni si è associato l'avvocato Mario Salerni, per l'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., la Federazione delle rappresentanze sindacali di base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia.

Considerato in diritto

1. — Va preliminarmente dichiarata, per le ragioni esposte nella sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie depositate dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di *referendum*, con la conseguente illustrazione orale.

2. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo vigente, quale risulta dalle modifiche di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).

La disposizione oggetto del quesito prevede la c.d. tutela reale contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennità dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

3. — È opportuno rammentare, brevemente, in prospettiva diacronica, come l'originaria normativa del codice civile del 1942 contemplasse la piena libertà di recesso (c.d. recesso *ad nutum*) del datore di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, con il limite dell'obbligo di preavviso, ovvero della corresponsione di un'indennità sostitutiva (art. 2118 cod. civ.); obbligo che, peraltro, veniva meno in presenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo, tale da non consentirne la prosecuzione, anche provvisoria (art. 2119 cod. civ.).

Detta disciplina sopravvisse, nella sua generale portata, sino alla legge 15 luglio 1966, n. 604, con la quale fu introdotto il diverso principio di necessaria giustificazione del licenziamento (art. 1), richiedendosi a tal fine che l'atto di recesso del datore di lavoro fosse, comunque, sorretto da una «giusta causa» (art. 2119 cod. civ.) ovvero da un «giustificato motivo» (art. 3 della legge n. 604 del 1966), alla cui insussistenza conseguiva l'obbligo del medesimo di riassumere il dipendente o, alternativamente, di versargli una indennità risarcitoria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge n. 604. A tale regime, detto di tutela obbligatoria, dal quale erano esclusi, in linea generale (e salvo ulteriori specifiche esclusioni), i datori di lavoro che occupassero sino a 35 dipendenti (art. 11), ha fatto poi seguito la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), che, con l'art. 18, ha introdotto, per i casi di accertata inefficacia, nullità o mancanza di giustificazione del licenziamento, il regime di c.d. tutela reale del posto di lavoro, sia pure limitandone l'applicazione (art. 35 della stessa legge n. 300) alle imprese, industriali e commerciali, che occupassero più di 15 dipendenti nell'ambito dell'unità produttiva ovvero nell'ambito dello stesso comune, nonché alle imprese agricole che occupassero, in analoghe situazioni, più di 5 dipendenti. La stessa norma ha, inoltre, previsto (dal quarto al settimo comma) una speciale procedura atta a garantire, nello stesso ambito di materia, la sollecita risoluzione delle controversie nelle quali è parte il lavoratore sindacalista.

La c.d. tutela reale, nei termini in cui risulta attualmente disciplinata dopo l'intervento in materia della legge 11 maggio 1990, n. 108 (art. 1), comporta, oltre all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, quello del risarcimento del danno dal medesimo subito, in ragione di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione (e in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto), cui si aggiunge il versamento, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali. Spetta, inoltre, al lavoratore la facoltà di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Dai sopra menzionati interventi normativi è derivato un quadro di disciplina che, secondo le indicazioni della medesima legge n. 108 del 1990, comporta:

un'area di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 che riguarda tutti i datori di lavoro, imprenditori o non, nell'ambito dei previsti limiti dimensionali, ma con estensione dell'area stessa all'ulteriore ipotesi di datori di lavoro che occupino più di 60 dipendenti (art. 1);

un'area di applicazione della legge n. 604 del 1966, estesa ai datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino sino a 15 dipendenti (sino a 5 dipendenti nei confronti degli imprenditori agricoli), ovvero che occupino sino a 60 dipendenti qualora non sia applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla stessa legge n. 108 del 1990 (art. 2, comma 1);

l'applicazione della tutela reale, ex art. 18, nel caso di licenziamento discriminatorio, quale che sia il numero dei dipendenti occupati, con estensione di siffatta tutela anche ai dirigenti (art. 3);

la restrizione (art. 4), ferma restando la tutela di cui al precedente art. 3 nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio, dell'area di libera recedibilità a talune circoscritte ipotesi, specificamente individuate ovvero chiaramente desumibili in via di interpretazione: lavoro domestico (legge n. 339 del 1958); lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici (salvo che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto lavorativo); dirigenti (eccezione ricavabile dal fatto che l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 non è stato oggetto di modifica);

l'esclusione (art. 4), infine, della tutela reale nei confronti delle c.d. «organizzazioni di tendenza» che non abbiano fini di lucro (le quali, secondo la consolidata giurisprudenza, sono soggette al regime di tutela obbligatoria).

Per una più esauriente illustrazione delle disposizioni vigenti in materia, non va ignorata, infine, la legge 9 febbraio 1999, n. 30, recante «Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996». Detta Carta, entrata in vigore il 1° settembre 1999, contiene disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo; il diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo «ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione»; il diritto dei lavoratori stessi a ricorrere davanti ad un organo imparziale.

3. — Tanto premesso sulla normativa vigente in tema di licenziamenti individuali, la Corte rileva che il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale. Il tutto in vista di effetti meramente abrogativi e non manipolativi.

4. — Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi ostative espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, della Costituzione.

5. — La richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti al *referendum* che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato nella inammissibilità di quesiti che investono leggi c.d. «a contenuto costituzionalmente vincolato», in quanto vertono su disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi costituzionali. Ipotesi, questa, nella quale la Corte, con successive puntualizzazioni, è venuta ad annoverare anche le leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di ogni tutela per situazioni che tale tutela esigono secondo Costituzione.

Sotto questo profilo, va osservato che la disposizione oggetto di quesito è indubbiamente manifestazione di quell'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, che ha portato, nel tempo, ad introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalità del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi d'attuazione (sentenze n. 194 del 1970, n. 129 del 1976 e n. 189 del 1980).

In riferimento a tale discrezionalità, è da escludere, tuttavia, che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali, concreti l'unico possibile paradigma attuativo dei principi medesimi.

Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata.

6. — Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del quesito l'esistenza di altre disposizioni, non investite dal quesito stesso, quali gli artt. 5, comma 3, e 17 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che in materia, rispettivamente, di procedure di mobilità dei lavoratori e di licenziamento discriminatorio, rinviano, sotto il profilo sanzionatorio, alla disciplina vigente dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Va da sé, infatti, che, per tali disposizioni, si produrranno, eventualmente, i normali effetti caducatori o di adattamento, la cui individuazione esula dai compiti di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, così come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima, con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0140

N. 47

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Associazione (diritto di) - Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione - Omogeneità del quesito che investe un autonomo e definito sistema normativo - Chiarezza dell'intendimento abrogativo - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.

- Legge 4 giugno 1973, n. 311.
- Costituzione, art. 75.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali» e successive modificazioni; giudizio iscritto al n. 129 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Nicolò Zanon per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Pier Luigi Panici per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni — esaminata la richiesta di referendum popolare presentata in data 8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani sul seguente quesito: «Volete che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311, recante «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali», e successive modificazioni?» — ha, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dichiarato la richiesta stessa conforme alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 352 del 1970, stabilendone altresì la seguente denominazione: «Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione».

2. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. — I promotori del *referendum* hanno depositato in data 5 gennaio 2000 una memoria, sostenendo le ragioni dell'ammissibilità della suddetta richiesta.

Con tre atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il 10 gennaio 2000, hanno dichiarato di voler intervenire, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta medesima: il «Comitato per le libertà e i diritti sociali», in persona del presidente, Paolo Cagna Ninchi; il «Partito della Rifondazione comunista», in persona del segretario generale, on. Fausto Bertinotti; la «Federazione dei Verdi», in persona del responsabile nazionale del settore economia-lavoro, sen. Natale Ripamonti; l'«Associazione Nazionale per la Sinistra», in persona del presidente, on. Andrea Sergio Garavini; nonché Alfiero Grandi, quale responsabile lavoro dei «DS - Democratici di sinistra».

La discussione, già fissata per la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, è stata in tale data rinviata alla camera di consiglio del successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai soggetti che hanno depositato memorie.

Nella discussione, alla quale sono stati ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori del *referendum*, sia questi sia i presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le conclusioni come sopra rassegnate.

Considerato in diritto

1. — A scioglimento della riserva in precedenza formulata da questa Corte, va preliminarmente riconosciuta — per le ragioni svolte nella sentenza n. 31 del 2000 — la ritualità del deposito e dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del *referendum*.

2. — Quanto al giudizio d'ammissibilità previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, va premesso che il quesito referendario investe l'intero testo della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali», e successive modificazioni.

Tale legge è composta da un unico articolo, suddiviso in tre commi, di cui il primo sancisce in termini generali che «L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro».

Il secondo e il terzo comma, poi, stabiliscono rispettivamente: *a)* che «I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione»; *b)* che «Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858».

3. — La richiesta è ammissibile.

3.1. — Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il *referendum*, né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha ripetutamente dato questa Corte.

3.2. — Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema — tuttora integralmente operante, come dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente, dalle varie associazioni sindacali con gli enti previdenziali — di previsione e regolamentazione della possibile assunzione, da parte dei menzionati enti previdenziali (cui vanno aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che richiama la legge in esame), del servizio di esazione, per conto delle associazioni sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti.

Sussiste dunque la necessaria omogeneità del quesito, che peraltro è analogo a quello — a suo tempo proposto per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 — dichiarato ammissibile da questa Corte con sentenza n. 13 del 1995.

Chiaro è l'intendimento abrogativo, che non tocca il diritto dei sindacati ad ottenere i contributi dai propri iscritti, ma è volto esclusivamente a non rendere più possibile attraverso l'attività d'intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto autorizzati, la riscossione dei contributi medesimi. Ed il fine ispiratore della richiesta risulta perfettamente oggettivato nella struttura del quesito, il quale prospetta un'alternativa netta all'elettore, posto così in grado di percepire con immediatezza ed esattezza le conseguenze del suo voto.

3.3. — È appena il caso di aggiungere che sul presente giudizio di ammissibilità non incide la pur constatata residuale permanenza del riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre leggi (v., ad esempio, art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334; art. 23-*octies* della legge 11 agosto 1972, n. 485; art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, richiamato anche dall'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223; art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), poiché le relative discipline hanno matrici proprie o comunque *rationes* diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali» e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0141

N. 48

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Previdenza e assistenza sociale - Richiesta di abrogazione del c.d. «regime transitorio» delle pensioni di anzianità, con finalità di immediata operatività del regime generale - Nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1998 - Mancata considerazione della modifica intervenuta - Inefficacia del quesito referendario rispetto alla normativa vigente nella materia - Carenza di un effettivo contenuto abrogativo della proposta - Inammissibilità della richiesta referendaria.

– Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», e successive modificazioni, limitatamente all'art. 1, limitatamente a:

comma 26: «Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.»;

comma 27: «Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla vigente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.»;

comma 28: «Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.»;

comma 29: «I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento

al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella *E* per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera *b*), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.»;

comma 30: «All'articolo 13, comma 5, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.»;

comma 36: «I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.», giudizio iscritto al n. 130 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha dichiarato la legittimità (ai sensi dell'art. 32) della richiesta di *referendum* per sottoporre a votazione popolare il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», e successive modificazioni, limitatamente all'art. 1, limitatamente a:

comma 26: «Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella *B*, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella *B*, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella *B* colonna 2.»;

comma 27: «Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: *a*) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella *B*, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; *b*) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera *a*), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella *C*, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella *D* che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.»;

comma 28: «Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera *b*), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.»;

comma 29: «I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera *a*), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al

pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.»;

comma 30: «All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.»;

comma 36: «I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.»).

L'annuncio della richiesta di *referendum* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1999, n. 57.

2. — Al fine di identificarne l'oggetto, l'Ufficio centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione del *referendum* sia: «Pensioni di anzianità: abolizione delle norme sul regime transitorio».

3. — Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato, per le conseguenti deliberazioni, l'adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della richiesta di *referendum* ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. — Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di *referendum* abrogativo di cui in epigrafe, hanno depositato una memoria con la quale chiedono che la richiesta stessa sia dichiarata ammissibile.

Considerato in diritto

1. — Il quesito referendario in epigrafe indicato investe la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), limitatamente ai commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1.

Secondo le finalità dell'iniziativa, quali emergono obiettivamente dal contenuto delle menzionate disposizioni e che, peraltro, risultano confermate dalla memoria depositata dai presentatori e dalla denominazione assunta dal quesito, la richiesta referendaria tende all'abrogazione del c.d. «regime transitorio» delle pensioni di anzianità.

Come è noto, tali trattamenti, essendo destinati a scomparire definitivamente soltanto nel momento in cui avrà effetti a regime un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia» (art. 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995), continuano a trovare attualmente applicazione, sia pure in base alla disciplina riformata dalla legge n. 335 del 1995, per i lavoratori già iscritti alle varie forme di previdenza alla data del 31 dicembre 1995.

Le condizioni per l'accesso ai medesimi trattamenti, da parte dei lavoratori dipendenti (privati e pubblici), sono contemplate dal comma 25 dell'art. 1, il quale richiede, alternativamente, un'anzianità contributiva di almeno 35 anni con il concorso di almeno 57 anni di età anagrafica (lettera a) ovvero, quale unico requisito, un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (lettera b).

Nella fase di prima applicazione della legge n. 335 del 1995, l'acquisizione della pensione di anzianità è, peraltro, consentita secondo criteri di minore rigore, fissati, per l'appunto, dalle disposizioni sulle quali verte il quesito referendario, tali da comportare fino al 2008, una disciplina di accesso «cadenzata», in base alla quale in sintesi:

1) per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il conseguimento della pensione di anzianità è possibile ove ricorrano i parametri di età anagrafica ed anzianità contributiva stabiliti nella tabella B allegata alla legge stessa (comma 26);

2) per i soli dipendenti pubblici (iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria), tale conseguimento è possibile, oltre che nelle ipotesi di cui al predetto comma 26, in quelle contem-

plate dalla previgente disciplina (comprensiva delle riduzioni percentuali previste dall'art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993), nonché — alternativamente — in presenza dei parametri di anzianità contributiva previsti dalla tabella C, e con le riduzioni percentuali di cui alla tabella D (comma 27, lettere a e b).

Quanto ai lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, il comma 28, fermo l'accesso in via generale alla pensione di anzianità in base al summenzionato comma 25, lettera b), consente, altresì, detto accesso in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni in concorso con il compimento del 57° anno di età; requisito di età abbassato al 56° anno per il biennio 1996-1997.

Ad ulteriore riassuntiva illustrazione della normativa investita dal quesito, va inoltre considerato che:

a) il comma 29 disciplina, in via generale, nonché «in fase di prima applicazione» (secondo quanto previsto dalla tabella E), le c.d. «finestre» di accesso al pensionamento di anzianità (e cioè il momento effettivo in cui, nel corso dell'anno solare, è possibile andare in pensione) in base ad una precisa scansione temporale;

b) il comma 30 prevede una specifica disciplina di accesso al pensionamento di anzianità per coloro che avessero già maturato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, taluni requisiti per il conseguimento del relativo diritto;

c) il comma 36 contempla una particolare disposizione di favore per i lavoratori adibiti ad attività «usuranti», riducendo di un anno i limiti di età anagrafica previsti dai precedenti commi 25, 26, 27 e 28.

2. — L'evidenziato regime «transitorio» costituisce, dunque, l'oggetto del quesito referendario, il quale dovrebbe essere destinato, negli effetti e per la sua obiettiva finalità, a rendere immediatamente operativo quello generale di cui al comma 25 dell'art. 1.

Tanto premesso occorre, tuttavia, considerare, al fine di stabilire se l'iniziativa referendaria possa reputarsi ammissibile, che l'intera disciplina della materia qui considerata è stata modificata, «con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998», dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il quale ha previsto (commi da 6 a 8) che l'accesso avvenga secondo nuovi requisiti fissati nelle apposite tabelle allegate alla legge, e cioè:

1) tabella C, per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive della medesima;

2) tabella D, per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per i lavoratori autonomi la più recente normativa richiede un'anzianità contributiva di almeno 35 anni nel concorso del compimento del 58° anno di età, con una deroga per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 (nel quale resta fermo il requisito anagrafico dei 57° anni).

La legge in parola, nel prevedere, inoltre, in via generale, per tutti i lavoratori, l'accesso al pensionamento di anzianità in base al solo requisito dei 40 anni di anzianità contributiva (comma 6), ha confermato (comma 7), per talune categorie (lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai o «equivalenti»; lavoratori dipendenti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra 14 e 19 anni; lavoratori collocati in mobilità o cassa integrazione), i requisiti già previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995, dettando, infine, (comma 8), anche una nuova regolamentazione delle date a decorrere dalle quali (c.d. «finestre») è possibile, nel corso dell'anno, accedere al pensionamento di anzianità.

3. — L'avvenuta modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, del «regime transitorio» contemplato dalla legge n. 335 del 1995, da parte della nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianità recata dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997, si pone come circostanza ostativa all'ammissibilità del quesito referendario.

Per un verso è evidente, infatti, che l'effetto abrogativo del *referendum*, verificandosi *ex nunc*, non potrebbe mettere in discussione i diritti acquisiti sotto l'impero della legge n. 335 del 1995, in quanto legge destinata a regolare la fattispecie legale attributiva del diritto a pensione di anzianità in presenza dei requisiti maturati durante la sua vigenza. Per altro verso, è chiaro che la proposta abrogazione non sarebbe suscettibile di esplicare alcun effetto sull'accesso al pensionamento di anzianità, quale risulta regolato, dal 1° gennaio 1998, da normativa che non costituisce oggetto dell'iniziativa referendaria.

Tutto ciò comporta la carenza di un effettivo contenuto abrogativo della proposta indirizzata agli elettori, in quanto essa, benché dichiaratamente rivolta ad eliminare la disciplina transitoria in tema di accesso al pensionamento di anzianità, in realtà verrebbe a sottoporre alla volontà popolare una abrogazione apparente, priva di effetti in ordine alla materia sulla quale si intende incidere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0142

N. 49

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Lavoro (tutela del) - Lavoro a domicilio - Proposta referendaria volta ad abrogare l'intera disciplina sulla materia - Disciplina speciale quale specifica e diretta attuazione della tutela costituzionale - Doverosità di tutela non generica e indistinta - Conseguenze - Riconosciuta possibilità di modificare o sostituire la disciplina speciale - Impossibilità di eliminare la disciplina stessa, con effetto abolitivo della tutela precedentemente concessa - Inammissibilità della richiesta referendaria.

- Legge 18 dicembre 1973, n. 877.
- Costituzione, art. 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio» e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 2, comma 2: «È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a

domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.», comma 3: «Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.», nonché comma 4: «È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.»;

articolo 3;

articolo 4;

articolo 5;

articolo 6;

articolo 7;

articolo 8;

articolo 9;

articolo 10;

articolo 11;

articolo 12;

articolo 13;

articolo 14;

Giudizio iscritto al numero 131 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Ghera Edoardo per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Alleva Piergiovanni per la Federazione dei Verdi, l'Associazione Nazionale per la Sinistra, Grandi Alfiero nella sua qualità di responsabile lavoro dei D.S. — Democratici di Sinistra, il Comitato per le libertà e i diritti sociali e il Partito della Rifondazione comunista.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dichiarato legittima la richiesta di *referendum* popolare, presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini elettori, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio» e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 2, comma 2: «È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.», comma 3: «Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.», nonché comma 4: «È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.»;

articolo 3;
articolo 4;
articolo 5;
articolo 6;
articolo 7;
articolo 8;
articolo 9;
articolo 10;
articolo 11;
articolo 12;
articolo 13;
articolo 14 ?».

Al quesito l'Ufficio centrale ha attribuito il seguente titolo: «Lavoro a domicilio: abolizione delle norme di tutela speciale».

2. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. — Nell'imminenza della camera di consiglio hanno depositato memoria i Signori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori del *referendum* insistendo per la declaratoria di ammissibilità della richiesta.

Rilevano innanzitutto i presentatori come le disposizioni che si intenderebbero abrogare non rientrino tra quelle per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude la possibilità di *referendum* abrogativo. Il quesito, infatti, oltre ad essere estraneo alle materie elencate nella predetta norma costituzionale, non andrebbe neanche incontro ai limiti posti da leggi strumentali all'attuazione di trattati internazionali in quanto, allo stato, l'Italia non ha ancora provveduto a ratificare la convenzione OIL n. 177 del 22 giugno 1996 sul lavoro a domicilio. D'altronde, detta convenzione si limiterebbe a stabilire un generale principio di non discriminazione o parità di trattamento in favore dei lavoratori a domicilio, nonché ad impegnare gli Stati membri dell'OIL all'adozione di appropriate misure di politica nazionale per controllare e monitorare il fenomeno del lavoro a domicilio, lasciando agli Stati ampia libertà di scelta sugli strumenti e sulle norme protettive. Sicché, l'eventuale abrogazione delle norme speciali di tutela dei lavoratori, attualmente vigenti, non potrebbe determinare una situazione di inadempienza rispetto agli obblighi che deriverebbero dalla possibile ratifica della convenzione, i cui principi, in tal caso, potranno essere attuati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità. Sempre ad avviso dei presentatori, e conclusivamente sul punto, il quesito, non incidendo sulla norma dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973 concernente la definizione del lavoro a domicilio, e lasciando comunque in vigore la norma generale di cui all'art. 2128 del codice civile (che estende al lavoro a domicilio le disposizioni sul lavoro subordinato nell'impresa in quanto compatibili con la specialità del rapporto), non si porrebbe in contrasto con i principi — peraltro generici — di detta convenzione.

Il quesito risulterebbe, poi, di natura semplicemente abrogativa, investendo l'intera legge con le sole eccezioni dell'intero art. 1 e del primo comma dell'art. 2. Non sarebbe stata infatti adottata alcuna tecnica manipolativa cosiddetta di ritaglio diretta a creare nuove norme, tant'è che all'esito abrogativo corrisponderebbe la naturale espansione della disciplina generale prevista nell'ordinamento per il lavoro subordinato senza la creazione di alcuna disciplina innovativa di risulta.

Non si sarebbe inoltre in presenza, proseguono i presentatori, di norme costituzionalmente necessitate, né a contenuto costituzionalmente vincolato, poiché la disciplina del lavoro a domicilio non è prevista dalla Costituzione ed è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario. Ciò, anche per quel che riguarda la tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Spetterebbe infatti al legislatore ordinario stabilire discrezionalmente quali tipi di assicurazione sociale debbano essere previsti per i lavoratori a domicilio e quale debba essere la misura della loro tutela previdenziale. In ogni caso, il quesito referendario, pur compren-

dendo l'abrogazione dell'art. 9 che, al primo comma, richiama l'applicazione delle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali (ad esclusione della integrazione salariale), non determinerebbe alcuna riduzione degli attuali livelli di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rimarrebbe garantita l'assicurazione per i casi di invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi nonché, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Infine, conclude la difesa dei presentatori, il quesito risponderebbe ai requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità. Risulterebbe, infatti, evidente la finalità intrinseca della richiesta referendaria che consentirebbe agli elettori l'espressione di un voto consapevole sul mantenimento o meno della vigente disciplina vincolativa del lavoro a domicilio. L'effetto dell'eventuale accoglimento della richiesta referendaria sarebbe, dunque, chiarissimo, conseguendone l'eliminazione della disciplina speciale del lavoro a domicilio subordinato, al quale rimarrebbe applicabile la regola generale dell'art. 2128 del codice civile che estende al lavoro a domicilio le disposizioni sul lavoro subordinato nell'impresa in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

4. — Nell'imminenza della camera di consiglio hanno depositato memorie la Federazione dei Verdi in persona del responsabile nazionale del settore economia-lavoro senatore Natale Ripamonti, l'Associazione Nazionale per la Sinistra in persona del presidente onorevole Andrea Sergio Garavini, Alfiero Grandi nella sua qualità di responsabile lavoro dei D.S. — Democratici di Sinistra, il Comitato per le libertà e i diritti sociali in persona del presidente Paolo Cagna Ninchi, ed il Partito della Rifondazione comunista in persona del segretario generale onorevole Fausto Bertinotti, deducendo tutti l'inammissibilità della richiesta referendaria. Questa, infatti, da un lato sarebbe inidonea al dichiarato fine di definitiva «liberalizzazione» del contratto di lavoro a domicilio, risolvendosi nella mera ablazione della disciplina vigente; dall'altro, se intesa come introduttiva di un divieto di normazione limitativa di quel rapporto, assumerebbe un non consentito carattere propositivo. L'iniziativa referendaria si porrebbe altresì in contrasto con specifici obblighi internazionali derivanti dalla sottoscrizione della convenzione OIL n. 177 del 1996, che all'art. 4 indica espressamente i profili del rapporto di lavoro a domicilio che devono essere regolati onde realizzare la parità di trattamento con gli altri lavoratori.

5. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato ascoltato per i presentatori, l'avv. Edoardo Ghera, il quale ha eccepito preliminarmente che le memorie e l'audizione della Federazione dei Verdi, dell'Associazione nazionale per la Sinistra, di Alfiero Grandi, del Comitato per le libertà ed i diritti sociali e del Partito della Rifondazione comunista costituirebbero un inammissibile intervento in giudizio di soggetti non legittimati ed ha richiamato sul punto la giurisprudenza di questa Corte che, secondo quanto sostenuto, sarebbe ostativa all'ammissibilità sia delle memorie che dell'audizione dei soggetti sopra specificati. Nel merito, l'avvocato Ghera ha illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del *referendum* prospettate nella memoria difensiva.

Essendosi la Corte riservata di decidere in sentenza sull'ammissibilità delle memorie e dell'audizione, è stato ascoltato per la Federazione dei Verdi, l'Associazione Nazionale per la Sinistra, Alfiero Grandi, il Comitato per le libertà e i diritti sociali ed il Partito della Rifondazione comunista, l'avvocato Piergiovanni Alleva il quale, ribadita la ritualità delle memorie e dell'audizione dei soggetti dallo stesso rappresentati, ha illustrato le già dedotte ragioni di inammissibilità della richiesta referendaria.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* investe l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2.

Più precisamente essa riguarda:

A) le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2. La prima di tali disposizioni fa divieto «alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione della sospensione».

Secondo la disposizione successiva le domande di iscrizione al registro dei committenti di cui all'art. 3 della legge «dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a

seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti».

Il quarto comma dello stesso articolo vieta ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati;

B) l'intero articolo 3, che istituisce presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un registro dei committenti nel quale devono iscriversi coloro che intendono commettere lavoro a domicilio e impone al datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda di tenere un apposito registro «sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione» (comma quinto);

C) l'intero articolo 4, che istituisce presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un registro dei lavoratori a domicilio e stabilisce che l'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento. Ferma restando l'ammissibilità della richiesta nominativa;

D) l'intero articolo 5, che prevede l'istituzione presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di una commissione per il controllo del lavoro a domicilio definendone i relativi compiti;

E) l'intero articolo 6, che prevede la istituzione presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di una commissione regionale per il lavoro a domicilio disciplinandone la composizione, i compiti e la durata in carica dei membri.

Occorre, peraltro, precisare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, «con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1 (e cioè della commissione al livello provinciale per le politiche del lavoro) i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio»;

F) l'intero articolo 7, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il lavoro a domicilio e ne disciplina la composizione, i compiti e la durata in carica dei membri;

G) l'intero articolo 8, che dispone che i lavoratori a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno;

H) l'intero articolo 9, che estende, nel primo comma, ai lavoratori a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale; mentre nel secondo comma si prevede che, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, siano stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali;

I) l'intero articolo 10, che dispone che il lavoratore a domicilio debba essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto personale di controllo;

L) l'intero articolo 11, che stabilisce nel primo comma che il lavoratore a domicilio «deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro».

Il divieto di svolgere attività lavorativa per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore è disposto dal secondo comma dello stesso articolo ed è condizionato all'affidamento di una quantità di lavoro atta a procurare al lavoratore una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria;

M) l'intero articolo 12, che affida la vigilanza sull'applicazione della legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dell'ispettorato del lavoro;

N) l'intero articolo 13, che per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella legge prevede a carico del committente lavoro a domicilio un articolato sistema di sanzioni sia di carattere penale che amministrativo;

O) l'intero articolo 14, che dispone espressamente l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 264 per la tutela del lavoro a domicilio.

2. — Va preliminarmente dichiarata — per tutte le considerazioni esposte nella sentenza n. 31 del 2000 — la ricevibilità delle memorie depositate dai soggetti diversi dai presentatori e, conseguentemente, l'ammissibilità dell'illustrazione orale delle memorie stesse effettuata nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000.

3. — Il referendum è inammissibile.

Va evidenziato come il lavoro a domicilio, avuto riguardo sia al luogo ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che ai criteri di retribuzione, costituisca una di quelle forme speciali di lavoro che la Repubblica, secondo quanto dispone l'art. 35 della Costituzione, deve tutelare.

La doverosità, espressa da tale precetto, di una tutela del lavoro non già generica ed indistinta, ma articolata e coerente con la specificità delle varie forme (ed applicazioni) del lavoro si pone, dunque, alla base di quella disciplina speciale del lavoro a domicilio, già introdotta dal legislatore con la legge n. 264 del 1958, (poi sostituita appunto dalla legge n. 877 del 1973) e che la proposta referendaria vorrebbe ora abrogare, così eliminando una specifica e diretta attuazione di un principio costituzionale.

I modi e le forme dell'attuazione della tutela costituzionale sono ovviamente rimessi alla discrezionalità del legislatore, cosicché le leggi attraverso le quali di volta in volta si realizza la tutela del lavoro, nelle sue diverse manifestazioni, pur essendo costituzionalmente necessarie, non sono a contenuto vincolato. Esse, in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento (si veda, sul punto, con specifico riferimento all'abrogazione referendaria, la sentenza n. 35 del 1997, nonché le sentenze n. 134 del 1994 e n. 106 del 1992).

Tale limite si oppone all'abrogazione della vigente normativa di tutela speciale del lavoro a domicilio e determina l'inammissibilità della proposta referendaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0143

N. 50

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Processo penale - Disciplina dei termini della custodia cautelare - Richiesta referendaria volta alla radicale e complessiva sostituzione della disciplina vigente attraverso la c.d. tecnica del ritaglio - Quesito privo di natura abrogativa, espressivo di potestà legislativa in positivo - Difetto del carattere di omogeneità - Inammissibilità della richiesta referendaria.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, artt. 303, commi 1, 2, 3 e 4, e 304, comma 6.
- Costituzione, art. 75.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, «Approvazione del codice di procedura penale», e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 303, comma 1, lettera *a*), limitatamente alle parole: «senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563» e alle parole: «o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*) sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni», lettera *b*): «dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;» lettera *c*): «dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;», lettera *d*): «dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c*) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.», comma 2 e comma 3, limitatamente alle parole: «relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento», comma 4: «La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: *a*) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; *b*) quattro anni, quando

si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.»;

Articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: «commi 1, 2, e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4,», giudizio iscritto al n. 132 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 con la quale l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Frigo per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e per i promotori Cappato Marco e Della Vedova Benedetto.

Ritenuto in fatto

1. — L'ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare — presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 57 del 10 marzo 1999 — sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di procedura penale", e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni", lettera b): "dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni", lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni", lettera d): "dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.", comma 2 e comma 3, limitatamente alle parole: "relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento", comma 4: "La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.";

Articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: «commi 1, 2, e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4,?».

2. — Con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, l'ufficio centrale per il *referendum* ha dichiarato la legittimità della richiesta, stabilendo come denominazione del *referendum*: «Termini massimi di custodia cautelare: contenimento».

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale per il *referendum* il Presidente ha convocato questa Corte in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4. — I presentatori, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno depositato in data 7 gennaio 2000 una memoria, per sostenere l'ammissibilità della richiesta. Essi hanno precisato che il quesito referendario mira a rendere, attraverso una complessiva semplificazione della disciplina, la durata massima della custodia cautelare insensibile alle vicende del processo penale e a produrre un rilevante abbassamento dei termini massimi di custodia cautelare.

La difesa dei promotori osserva che la attuale previsione di termini di custodia corrispondenti alle varie fasi del processo andrebbe a discapito non solo del principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27 della Costituzione, ma anche dell'esigenza di certezza circa la durata massima della custodia cautelare, espressa dall'art. 13, ultimo comma, della Costituzione.

Nella memoria si rileva che il quesito incide principalmente sull'art. 303 del codice di procedura penale (parte della lettera *a*) del comma 1; lettere *b*) *c*) e *d*) del comma 1 per intero; l'ultimo inciso del comma 2; lo stesso inciso del comma 3; l'intero comma 4), mentre in relazione all'art. 304 dello stesso codice il ritaglio proposto svolgerebbe una mera funzione di «cosmesi normativa», diretta ad eliminare il riferimento alle disposizioni alla cui abrogazione è in via primaria finalizzata la proposta referendaria, con il risultato di lasciare una disciplina autosufficiente del computo dei termini massimi di custodia cautelare.

Il fine della proposta referendaria (e cioè l'impermeabilità del sistema di computo dei termini massimi della custodia cautelare alle vicende processuali e il sensibile contenimento degli stessi) sarebbe raggiunto attraverso la generalizzazione della regola del comma 1, lettera *a*) dell'art. 303, e attraverso la sua estensione — mediante l'abrogazione (oltre che delle espressioni che ne limitano la portata alla prima fase del giudizio) del comma 4, e delle lettere *b*), *c*), e *d*) del comma 1 dello stesso art. 303 — a tutta la durata del processo penale. Conseguentemente sono colpite dall'iniziativa referendaria parti del comma 2 e del comma 3 dell'art. 303, nonché del comma 6 dell'art. 304, strettamente collegate alle precedenti.

Il risultato di impedire che i termini ricomincino a decorrere nuovamente «all'inizio di ogni stato e grado del procedimento» eviterebbe, secondo i promotori, il prolungamento indefinito della custodia anche quando l'esigenza cautelare derivante dal pericolo di inquinamento delle prove non si giustifichi più, dato il lasso di tempo trascorso dall'inizio delle indagini, mentre alle altre esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione del reato ed al pericolo di fuga, si potrebbe far fronte con altrettanta efficacia con misure meno afflittive.

La memoria si conclude sottolineando che il quesito, oltre ad essere rispettoso dei limiti contenuti nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, avrebbe anche i necessari requisiti di chiarezza ed intelligibilità, ed evidenziando l'univocità del fine perseguito dai promotori e la «matrice razionalmente unitaria» delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione, tale da non coartare la volontà dell'elettore. Infine, i promotori rilevano che la normativa superstita risulterebbe pienamente autosufficiente e che l'inclusione nel quesito di un frammento normativo dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, che rinvia ai commi dell'art. 303 di cui si chiede l'abrogazione, sarebbe volta a soddisfare esigenze di omogeneità e completezza della proposta referendaria.

Nell'illustrare la memoria nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, i difensori dei promotori hanno ribadito le argomentazioni già svolte, precisando che con il quesito referendario non ci si proporrebbe di vanificare l'istituto della custodia cautelare quanto piuttosto di promuovere l'attuazione del principio di ragionevole durata del processo, reso oggi cogente dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe la disciplina dei termini della custodia cautelare. Tale disciplina è attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento), che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi o nei gradi successivi. Per la fase delle indagini preliminari, ai fini della durata della custodia cautelare, si ha riguardo all'inizio della esecuzione della misura. Per le fasi che seguono, il momento iniziale è costituito rispettivamente dal rinvio a giudizio per il primo grado, dalla sentenza di primo grado per la fase

d'appello e dalla sentenza d'appello per la restante parte del procedimento, ovvero, in tutti i casi, dalla sopravvenuta esecuzione della custodia. La perdita di efficacia è a sua volta collegata alla mancata pronuncia del provvedimento conclusivo della fase o del grado (decreto che dispone il giudizio; sentenza non definitiva; sentenza irrevocabile) entro il termine rispettivamente stabilito.

Quanto all'entità dei termini, essa varia con le fasi e con la gravità dei reati. Per la fase delle indagini preliminari, il termine massimo di custodia è di tre mesi quando si procede per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, di sei mesi per i delitti puniti con pena superiore nel massimo a sei anni, di un anno se la pena edittale è l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero se si procede per uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, sempre che la pena prevista sia superiore nel massimo a sei anni (articolo 303, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen.).

Per il giudizio di primo grado, il termine massimo di custodia è di sei mesi per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, di un anno se la pena prevista non è superiore nel massimo a venti anni, salve le ipotesi ora menzionate, e di un anno e sei mesi se la pena prevista è l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a venti anni (articolo 303, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen.).

Per il giudizio di appello, i termini massimi di custodia cautelare sono di nove mesi se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni, di un anno se la condanna alla pena della reclusione non è stata superiore a dieci anni, di un anno e sei mesi se vi è stata condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore a dieci anni (articolo 303, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen.).

Per il restante corso del procedimento, i termini sono uguali a quelli previsti per il giudizio di appello (articolo 303, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen.).

Oltre ai termini stabiliti fase per fase, la durata della custodia cautelare incontra limiti che investono globalmente l'intera durata del procedimento e che tengono in vario modo conto degli istituti della proroga (articolo 305 cod. proc. pen.), della sospensione dei termini (articolo 304 cod. proc. pen.) e della cosiddetta «neutralizzazione» di periodi processuali all'interno delle singole fasi (articolo 297, comma 4, cod. proc. pen.). L'articolo 303, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i due anni quando si procede per un delitto punito con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, i quattro anni quando si procede per un delitto punito con la reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salva l'ipotesi precedente, e i sei anni quando si procede per un delitto per il quale è previsto l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a venti anni. L'articolo 304, comma 6, cod. proc. pen., pur consentendo il superamento del termine complessivo determinato ai sensi dell'articolo 303, comma 4, introduce un termine che viene denominato «massimo dei massimi», assolutamente invalicabile, stabilendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza».

Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 303 cod. proc. pen. prevedono il nuovo decorso dei termini stabiliti per ciascuna fase in caso di regresso del procedimento o di rinvio ad altro giudice ovvero nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare.

2. — Il quesito referendario si propone di pervenire ad una disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorché si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal successivo numero 3; 3) un anno quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. Si perviene a questa disciplina di risulta attraverso il taglio di parti dell'originario testo (articolo 303: parte della lettera *a*) del comma 1; lettere *b*), *c*), e *d*) del comma 1 per intero; l'ultimo inciso del comma 2; lo stesso inciso del comma 3; l'intero comma 4), così che i termini attualmente previsti per la sola fase delle indagini preliminari divengano i limiti massimi di custodia cautelare per tutta la durata del processo, indipendentemente dalle fasi e dai gradi in cui esso si articola. Il quesito incide anche sul comma 6 dell'articolo 304, nel senso che il limite finale verrebbe fatto consistere esclusivamente nel doppio dei termini previsti dal riformulato articolo 303 o, se più favorevole, nei due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Ne risulterebbe altresì, rispetto all'attuale disciplina, un diverso apprezzamento, in riferimento alla durata della custodia cautelare, dei reati per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti

anni e di quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), cod. proc. pen. per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. In relazione a tali reati, che per la fase delle indagini preliminari il legislatore ha accomunato quanto a gravità, ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare, a quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, il quesito referendario propone, attraverso la tecnica del ritaglio, a questi fini, ma per l'intero procedimento, l'assimilazione a tutti gli altri delitti per i quali il massimo edittale è superiore a sei anni.

3. — Il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati dall'articolo 75 della Costituzione, che consente il *referendum* abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, e non il *referendum* introduttivo di discipline legislative completamente nuove.

L'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica espansione della sfera di operatività di una norma già presente, dotata, in ipotesi, di un suo ambito di applicazione più circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi alle norme da eliminare grazie ad una operazione di taglio di parole o di parti del testo e di ricucitura delle parole o delle parti residue, con sostanziale stravolgimento della struttura delle originarie disposizioni e del loro significato normativo. Alcune parole impiegate dal legislatore per stabilire il limite massimo della custodia cautelare nell'ambito della sola fase delle indagini preliminari verrebbero tenute ferme («la custodia cautelare perde efficacia quando ...»), estrapolandole dal contesto che conferisce ad esse significato; altre parole prive di un autonomo significato («senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ...») e intere proposizioni [parte del numero 3 dell'articolo 303, comma 1, lettera *a*); le intere lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo comma] verrebbero eliminate, così che le parole e le proposizioni residue assumerebbero, saldandosi tra loro, un significato totalmente diverso.

Si è qui in presenza non già di un quesito meramente abrogativo ma di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che risulterebbero dall'abrogazione referendaria sono individuati come tali dal legislatore per l'intero procedimento.

Di fronte a un quesito siffatto, questa Corte non può non sottolineare la differenza dall'ipotesi considerata nella sentenza n. 13 del 1999, con la quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non è stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una soppressione di una parte più o meno estesa del testo, l'espansione di una disciplina già esistente, provvista di un suo proprio ambito di applicazione, ancorché originariamente residuale.

Al caso di specie si attagliano i rilievi già formulati da questa Corte con la sentenza n. 36 del 1997 nei confronti dei quesiti non meramente abrogativi, ma espressivi di una potestà legislativa in positivo, estranea alla configurazione del *referendum* previsto dell'articolo 75 della Costituzione. È agevole individuare nella struttura del quesito, accanto al profilo di soppressione di locuzioni verbali prive in sé di significato normativo, un profilo di sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa «non derivante direttamente dall'estensione di preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative ma costruita attraverso la saldatura di frammenti lessicali eterogenei». E come nel caso risolto con la sentenza n. 36 del 1997, così nel caso presente non si propone tanto al corpo elettorale una ablazione di contenuti normativi quanto una nuova norma direttamente costruita con una tecnica di tagli e cuciture, per di più necessariamente condizionata dal limite di non poter calibrare la volontà innovativa attraverso l'uso di parole e termini diversi da quelli presenti nel testo.

Si aggiunga che la nuova disciplina che con il quesito si intende porre avrebbe imponenti effetti di sistema, tali da far sì che, quali che siano le finalità che possono essere legittimamente perseguite dal legislatore attraverso l'istituto della carcerazione preventiva previsto dall'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, esse, nel contesto del vigente ordinamento processualpenale, non potrebbero in alcun modo realizzarsi. Basti considerare che nel termine di sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni (ipotesi questa che, a seguito dell'abrogazione referendaria, si riferirebbe anche a reati per i quali è stabilita la pena della reclusione fino a trenta anni, come ad esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione o talune ipotesi di omicidio aggravato), o nel termine di un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, si dovrebbero svolgere il processo di primo grado, quello di appello e il giudizio di legittimità affinché la sentenza definitiva sia pronunciata nei confronti di un

imputato in stato di custodia. Senza dire che nei procedimenti a carico dei minorenni, ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, gli anzidetti termini sono ridotti della metà per i reati commessi dai minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Né la vanificazione delle finalità della carcerazione preventiva risulterebbe meno evidente a causa della possibilità, che il quesito referendario fa salva, che il termine di custodia cautelare, nelle ipotesi di sospensione previste dall'articolo 304 cod. proc. pen., possa espandersi sino al doppio, termine massimo che comunque potrebbe essere in larga parte consumato già prima dell'inizio del processo a causa delle proroghe concesse, durante le indagini, ai sensi dell'articolo 305, comma 2, cod. proc. pen., non toccato dal quesito referendario.

A una diversa valutazione circa l'ammissibilità della richiesta non inducono le considerazioni svolte nella discussione dalla difesa dei promotori, secondo cui l'intendimento sotteso al quesito non sarebbe la vanificazione dell'istituto della custodia cautelare, ma la promozione del principio di ragionevole durata del processo. Si tratta di un intendimento riformatore che, pur rispondendo a una esigenza generalmente avvertita ed anzi oramai costituzionalmente imposta dal nuovo testo dell'articolo 111, richiederebbe una riforma complessiva del sistema della giustizia penale, non attuabile in via referendaria, tanto meno attraverso l'abrogazione manipolativa della disciplina dei termini della custodia cautelare, che da quel sistema non può restare avulsa.

4. — Sotto un concorrente profilo, il quesito è inammissibile perché privo del carattere di omogeneità, individuato nella giurisprudenza costituzionale, a tutela della libertà di scelta dell'elettore, quale requisito delle richieste di *referendum* abrogativo. Non risponde ad alcuna necessità logica o giuridica che l'eventuale propensione negli elettori a ridurre anche drasticamente i termini massimi di custodia cautelare significhi altresì, per ciascuno di essi, apprezzare diversamente la gravità di intere categorie di reati, come suppone il quesito referendario là dove propone, attraverso l'abrogazione manipolativa dell'inciso contenuto nell'articolo 303, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. [«o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni»], l'assimilazione di queste ipotesi, quanto alla durata del termine massimo della custodia cautelare, a quelle meno gravemente valutate dal legislatore nel numero 2 del citato articolo 303, comma 1, lettera a).

Le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa la gravità dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte distinte. Fa dunque difetto quella matrice razionalmente unitaria che sola può rendere ammissibile la proposta di un unico quesito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 303 e del comma 6 dell'articolo 304 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, «Approvazione del codice di procedura penale», e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0144

N. 51

Sentenza 3-7 febbraio 2000

Giudizio di ammissibilità di richiesta di *referendum* abrogativo.

Referendum abrogativo - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Ritenuta alla fonte - Richiesta di abolizione - Limite della materia tributaria - Include anche le disposizioni che attengono al momento accertativo ed a quello attuativo della fattispecie impositiva - Precedenti analoghe richieste referendarie - Inammissibilità - Conferma - Inammissibilità della richiesta referendaria.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, art. 75, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 23;

Articolo 25, comma 1: «I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b*) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *a*) e *c*) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese»;

Nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 21, comma 15, limitatamente alle parole: «Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché,» giudizio iscritto al n. 133 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Giulio Tremonti per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto di imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese?); nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 21, comma 15, (limitatamente alle parole: «Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché?»).

2. — L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione. Con successivo decreto la data di deliberazione è stata rinviata al 18 gennaio.

3. — In prossimità della camera di consiglio hanno presentato memoria i promotori del *referendum* insistendo per la declaratoria di ammissibilità della richiesta.

Premette la difesa che la *ratio* dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione non sarebbe quella di introdurre un limite assoluto alla sovranità popolare in materia tributaria, ma solo quella di contrastare possibili forme di demagogia fiscale che potrebbero privare lo Stato dei mezzi finanziari per effetto del *referendum* abrogativo. Da ciò discenderebbe che non tutte le leggi che disciplinano il rapporto Fisco-contribuente rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la struttura del bilancio; con la conseguenza che le leggi strumentali o complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del tributo, quali sono quelle oggetto della presente richiesta referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla norma citata.

4. — Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 è stato udito, per i promotori del *referendum* l'avvocato Giulio Tremonti.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma, nonché l'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Le prime di tali disposizioni prevedono che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art. 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

L'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997 estende la portata delle precedenti disposizioni al caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

2. — La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio non è ammissibile.

Deve essere anzitutto osservato che le sentenze di questa Corte n. 37 del 1997 e n. 11 del 1995, hanno già dichiarato inammissibili analoghe richieste referendarie.

Nel confermare le motivazioni di quelle decisioni, ritiene la Corte che con la dizione «leggi tributarie» contenuta nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, il legislatore costituente abbia fatto riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto tributario nel suo insieme. In essa rientrano, pertanto, sia le norme che riguardano il momento costitutivo dell'imposizione sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo svolgimento nell'accertamento e nell'applicazione del tributo con la riscossione dello stesso. Orbene, le disposizioni oggetto della presente richiesta referendaria attengono e al momento accertativo ed a quello attuativo della fattispecie impositrice.

Giova ribadire in proposito che gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il mero apprestamento della norma sostanziale del tributo. Per quanto riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio, in quanto la effettività dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dai particolari meccanismi previsti, non tanto per la conoscibilità dei soggetti percettori di reddito, quanto per la riscossione materiale dei tributi.

Va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla fonte, come ritenuto più volte da questa Corte (sentenze nn. 364 del 1987, 128 del 1986 e 92 del 1972), risponde vuoi all'interesse fiscale della immediata percezione delle somme, vuoi a criteri di tecnica tributaria che ne agevolano il prelievo; e nessun pregio può avere, al riguardo, il fatto che possano utilizzarsi anche altri strumenti di accertamento e documentazione diversi da quello scelto dal legislatore e che si intende abrogare con la consultazione popolare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0145

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L	508.000	
- semestrale	L	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	416.000	
- semestrale	L	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	115.500	
- semestrale	L	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	107.000	
- semestrale	L	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	273.000	
- semestrale	L	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	106.000	
- semestrale	L	66.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	267.000	
- semestrale	L	145.000	
Tipo F - Completo . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L	1.097.000	
- semestrale	L	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L	982.000	
- semestrale	L	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	474.000
Abbonamento semestrale	L	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 0 7 0 0 0 *

L. 9.000